ALLEGATO F

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER IL 1970



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei seguenti Magistrati:

Presidente:

dott. Eduardo Greco

Presidenti di Sezione:

prof. dott. Giuseppe CATALDI

dott. Eugenio CAMPBELL

Consiglieri:

dott. Mario Relleva

dott. Giovanni Bovio

prof. dott. Giovanni Zaccaria dott. Francesco Di Pretoro prof. dott. Salvatore Buscema

Primi referendari:

prof. dott. Francesco GARRI

dott. Vincenzo Prinzivalli (relatore)

dott. Girolamo Caianiello

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1970. Uditi nella pubblica udienza del giorno 22 luglio 1971 il relatore, primo referendario dott. Vincenzo Prinzivalli, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. Generale dott. Carlo Crudeli.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1970 è stato presentato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione Trentino-Alto Adige, il 2 luglio 1971.

Le risultanze del conto stesso sono le seguenti:

I - Competenza:

Entrata:

Titolo I – Entrate tributarie	L.	728.496.169
Titolo II - Entrate per compartecipazioni a tributi erariali	»	11.426.770.935
Titolo III – Entrate extratributarie	»	4.711.575.444
Titolo IV – Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni	L.	16.866.842.548
patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti	»	1.953.299.530
Titolo V - Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti	»	250.000.000
Titolo VI – Contabilità speciali	»	259.911.061
Totale delle entrate	L.	19.330.053.139
		======
Spesa:		
Titolo I - Spese correnti	L.	9.774.298.515
Titolo II - Spese in conto capitale	»	9.575.688.814
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	»	374.397.725
Titolo IV – Contabilità speciali	»	259.911.061
Totale delle spese	L.	19.984.296.115
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	L.	16.866.842.548
Spese correnti	»	9.774.298.515
Differenza	L.	7.092.544.033
		======
Riepilogo:		
Totale complessivo entrata	L.	19.330.053.139
Totale complessivo spesa	»	19.984.296.115
Differenza (disavanzo finanziario)	L.	654.242.976
•		======

II - Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1970		
Totale dei residui attivi	L.	11.737.182.581
Passivi:		
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1970	L.	9.288.036.456
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	11.855.728.870
Totale dei residui passivi	L.	21.143.765.326

Il Pubblico Ministero, esposte le sue considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione de bilancio, ha concluso chiedendo che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1970.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio, è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione acquisita, nonchè la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Le previsioni definitive della gestione 1970 conseguenti alle variazioni non compensative introdotte con le leggi provinciali 22 gennaio 1971, nn. 3 e 4 esponevano un disavanzo di lire 387.000.000 pari a quello iniziale del bilancio di previsione.

Tale disavanzo era, peraltro, meramente formale, essendo coperto da una quota dell'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, senza tuttavia che ne fosse stata disposta l'iscrizione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In sede consuntiva il disavanzo nel conto della competenza risulta accertato nella maggior somma di lire 654.242.976. A tale disavanzo deve essere apprestata idonea copertura.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonchè le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei comuni e delle province per la parte applicabile alle Province della Regione Trentino-Alto Adige;

vista la legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 5, che ha autorizzato fino al 31 marzo 1970 l'esercizio provvisorio del bilancio della Provincia di Trento per il 1970;

vista la legge provinciale 6 maggio 1970, n. 10, che approva il bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1970;

viste le leggi provinciali 3 agosto 1970, n. 11; 24 dicembre 1970, n. 14 e 15; 22 gennaio 1971, nn. 2, 3 e 4; 1 aprile 1971, n. 5, recanti variazioni al bilancio di previsione;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1970, salvo l'adempimento di cui in motivazione.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonchè al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 luglio 1971.

IL PRESIDENTE f.to Eduardo Greco

L'Estensore f.to Vincenzo Prinzivalli

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 22 luglio 1971.

IL SEGRETARIO
f.to Vincenzo Romano

RELAZIONE



1. - Considerazioni generali

Il bilancio di previsione per il 1970 è stato approvato con legge provinciale 6 maggio 1970, n. 10, dopo che con legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 5, era stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 31 marzo dello stesso anno.

La tardiva approvazione del bilancio (oltre un mese dalla scadenza dell'esercizio provvisorio) non può quest'anno farsi risalire all'esigenza di attendere la determinazione della quota delle entrate tributarie spettanti alla Provincia che la Regione stabilisce in sede di approvazione del proprio bilancio. Infatti, il preventivo provinciale è stato deliberato prima di quello regionale, per cui si sarebbe potuto evitare la sia pur temporanea carenza dello strumento di gestione del bilancio (42).

Rilievo ricorrente anche per il 1970 è quello concernente l'introduzione di variazioni al bilancio dopo la chiusura dell'esercizio finanziario il che rappresenta una anomalia del sistema di gestione.

Sussiste tuttora – e l'importanza della questione induce la Corte a farne nuovamente menzione – la mancanza di una disciplina contabile adeguata allo speciale ordinamento autonomo della Provincia. Mancanza, attualmente più avvertita che per il passato, dato che la Provincia ha ampliato in misura considerevole le sue attribuzioni.

In tema di gestioni fuori bilancio, è sufficiente accennare che il fondo destinato a favore dell'artigianato per operazioni di credito (43) alla fine del 1970 presentava una disponibilità di lire 90.057.751, superiore per lire 20.848.846 alla giacenza risultante alla fine dell'anno precedente.

2. - RISULTATI DI GESTIONE

La gestione di competenza si è chiusa con accertamenti di entrata per lire 19.330.053.139 ed impegni di spesa per lire 19.984.296.115, con un disavanzo di lire 654.242.976.

Nel conto dei residui attivi degli esercizi precedenti durante il 1970 si sono avute riscossioni per lire 3.482.150.339, mentre sono rimaste da riscuotere lire 8.064.444.692.

A carico dei residui passivi degli esercizi precedenti si sono avuti pagamenti per lire 6.779.051.392 e sono rimaste da pagare lire 11.855.728.870.

La gestione di competenza ha dato luogo a residui attivi per lire 3.672.737.889, che aggiunte alle somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti, danno un totale di residui attivi di lire 11.737.182.581. I residui passivi della stessa gestione ammontano a lire 9.288.036.456, che aggiunte alle somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti danno un totale di lire 21.143.765.326: si ha, quindi, una complessiva eccedenza passiva di lire 9.406.582.745.

Durante l'esercizio 1970, gli incassi sono stati pari a lire 19.139.465.589 (di cui lire 15.657.315.250 in conto competenza e lire 3.482.150.339 in conto residui) i pagamenti a lire 17.475.311.051 (di cui lire 10.696.259.659 in conto competenza e lire 6.779.051.392 in conto residui), con una eccedenza degli incassi sui pagamenti per lire 1.664.154.538. Il fondo di cassa, pertanto, è aumentato da lire 8.894.593.603 (1º gennaio 1970) a lire 10.558.748.141 (31 dicembre 1970).

L. 90.057.751

⁽⁴²⁾ Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio 1970 sono stati approvati con la legge regionale 27 maggio 1970, n. 7.

⁽⁴³⁾ In realtà si tratta di quattro fondi speciali istituiti con altrettante leggi provinciali (20 gennaio 1956, n. 2; 28 ottobre 1960, n. 13; 26 agosto 1966, n. 10; 19 dicembre 1967, n. 12). I relativi conti correnti, aperti presso la Cassa di Risparmio di Trento, presentavano al 31 dicembre 1970 i seguenti saldi attivi:

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1970, in lire 1.152.165.396, risulta dalla differenza fra la somma di lire 22.295.930.722 (costituita dal fondo di cassa per lire 10.558.748.141 e dai residui attivi per lire 11.737.182.581) e quella di lire 21.143.765.326 costituita dai residui passivi.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1970 il conto generale del patrimonio della Provincia di Trento presentava attività per lire 36.870.184.750 e passività per lire 27.011.794.576 con una eccedenza delle attività per lire 9.858.390.174, che, rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio in lire 10.001.043.702, indica un peggioramento patrimoniale di lire 142.653.528.

3. - Organizzazione dei servizi e personale

L'Amministrazione nel corso del 1970 ha completato l'attuazione della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, che ha dettato norme modificative e aggiuntive per l'ordinamento degli uffici e per l'inquadramento in ruolo del personale temporaneo, in servizio – anche senza continuità – da almeno 18 mesi. Tuttavia, l'Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 78 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, di assumere personale temporaneo nel limite del 15 per cento dei posti in organico (8 unità per lo svolgimento di mansioni direttive, 18 per quelle di concetto, 13 per attività esecutive e 11 per quelle ausiliarie). Assunzioni le quali, in passato, come la Corte ha già rilevato, hanno posto in essere situazioni di fatto che hanno poi dato luogo alla emanazione di leggi (come quella n. 10 del 1968, dianzi citata) per l'inquadramento in ruolo del personale stesso; il che per altro verso porta ad assunzioni senza le garanzie del pubblico concorso.

Per quanto attiene, infine, al conferimento di incarichi ad estranei, la Provincia continua ad avvalersi dell'opera di liberi professionisti per le progettazioni in materia di opere pubbliche. Il fenomeno si riconnette alla circostanza addotta dall'Amministrazione che i funzionari tecnici sono assorbiti dal lavoro derivante dai lavori di riparazione dei danni alluvionali.

4. - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

L'attività contrattuale della Provincia sta assumendo una dimensione sempre maggiore specie nel campo dei lavori pubblici. In questo settore per i lavori di una certa entità è stato sempre seguito il sistema dell'appalto, previo esperimento di licitazione privata.

Per i lavori di manutenzione delle strade ha invece fatto frequente ricorso al sistema dell'esecuzione in economia con prevalenza della forma della diretta amministrazione. Tale sistema viene largamente adottato anche per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici provinciali.

5. - Interventi nel campo economico e sociale

Gli interventi finanziari nel campo economico e sociale che maggiormente hanno caratterizzato l'attività della Provincia sono stati, anche nel 1970, quelli concernenti l'assistenza scolastica e l'istruzione professionale.

Per quanto attiene all'assistenza scolastica, l'intervento nella forma diretta era limitato, giusta la legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, al trasporto gratuito degli alunni della scuola media dell'obbligo, mentre ora, in seguito alla emanazione della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, il trasporto gratuito è stato esteso anche agli alunni della scuola elementare. Per svolgere tale attività l'Amministrazione ha provveduto a stipulare apposite convenzioni con società concessionarie di autolinee per il trasporto degli alunni delle scuole medie, mentre ha disposto la concessione di contributi a favore del Consorzio provinciale dei patronati scolastici, ente incaricato di organiazare il servizio, per il trasporto degli alunni delle scuole elementari.

IL RELATORE f.to Vincenzo Prinzivalli

IL PRESIDENTE f.to Eduardo Greco

Allegato G

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO PER IL 1970 E RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

Presidente: dott. Eduardo Greco

Presidenti di Sezione: prof. dott. Giuseppe CATALDI

dott. Eugenio Campbell

Consiglieri: dott. Mario Relleva

dott. Giovanni Bovio

prof. dr. Giovanni Zaccaria dott. Francesco Di Pretoro prof. dr. Salvatore Buscema

Primi referendari: prof. dott. Francesco GARRI

dott. Vincenzo Prinzivalli

Referendario: dott. Carlo Costanza (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1970. Uditi nella pubblica udienza del giorno 22 luglio 1971 il relatore Referendario dott. Carlo Costanza ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Carlo Crudeli.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1970 è stato presentato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione Trentino-Alto Adige, in data 30 giugno 1971.

======

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le sue	risultanze	sono	le	seguenti:
--------	------------	------	----	-----------

I -	Competenza	:
-----	------------	---

77			_	
En	ZΥ	az	а	:

Titolo I – Entrate tributarie	L.	899.136.168
Titolo II – Compartecipazione a tributi erariali e regionali	»	13.716.313.964
Titolo III – Entrate extratributarie	»	932.856.163
	L.	15.548.306.295
Titolo IV – Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti	»	257.883.634
Titolo V – Assunzione di prestiti	»	1.500.000.000
Titolo VI – Contabilità speciali	»	1.670.727.424
•	L.	18.976.917.353
Spesa:		======
Titolo I - Spese correnti	L.	9.441.621.998
Titolo II - Spese in conto capitale) >	8.067.184.972
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	»	391.143.790
Titolo IV - Contabilità speciali	»	1.670.727.424
		19.570.678.184
Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei titoli I, II e III)		15.548.306.295
Spese correnti	»	9.441.621.998
Differenza	Ŀ.	
Riepilogo :		=====
Totale complessivo entrata	L.	18.976.917.353
Totale complessivo spese	*	19.570.678.184
Differenza passiva	L.	593.760.831
II – Residui:		
Attivi :		
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1970	L.	6.879.873.737
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti :	»	6.579.096.511
Totale dei residui attivi	L.	13.458.970.248

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1970		
Totale dei residui passivi	L.	16.963.368.807

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, esposte le due considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1970.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con gli elementi acquisiti nonchè di quelli relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono state altresì accertate le somme rimaste da pagare nel conto della competenza dell'esercizio 1970 e quelle da mandare in economia alla chiusura dell'esercizio stesso, sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Le previsioni definitive della gestione 1970 esponevano un disavanzo di lire 405.000.000, a seguito di variazioni introdotte con legge provinciale 12 dicembre 1970, n. 24, pari all'iniziale disavanzo del bilancio di previsione.

Tale disavanzo risultava, peraltro, meramente formale, essendo coperto dall'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, al quale la legge n. 24 sopra indicata fa espresso riferimento, senza, tuttavia, disporne la iscrizione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In sede consuntiva, il disavanzo della gestione di competenza risulta accertato nella maggior misura di lire 593.760.831. A tale disavanzo dovrà essere apprestata idonea copertura.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonchè le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei comuni e delle province per la parte applicabile alle province della Regione Trentino-Alto Adige;

vista la legge provinciale 2 gennaio 1970, n. 1, che autorizza fino al 30 aprile 1970, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1970;

vista la legge provinciale 1º giugno 1970, n. 10, che approva il bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'esercizio 1970;

vista la legge provinciale 12 dicembre 1970, n. 24, recante aggiunte o variazioni al bilancio di previsione;

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1970, salvo l'adempimento di cui in motivazione.

Ordina che il rendiconto munito del visto della Corte sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale di Bolzano e che la presente decisione con la unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Bolzano, nonchè al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 luglio 1971.

IL PRESIDENTE f.to Eduardo Greco

L'ESTENSORE f.to Carlo Costanza

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 22 luglio 1971.

IL SEGRETARIO f.to Vincenzo Romano

RELAZIONE



1. - Aspetti giuridici e finanziari della gestione

a) Considerazioni generali.

La complessiva entità della gestione di competenza dell'esercizio 1970 denota, rispetto al 1969, un incremento degli accertamenti di entrata, in totale 19 miliardi circa (17,3, nel 1969) e di spesa, 19,6 miliardi circa (18, nel 1969), dai quali deriva un disavanzo finanziario di 593.760.831.

Con riferimento all'entrata, l'esame delle singole partite evidenzia un notevole incremento delle entrate derivanti da compartecipazione della Provincia a tributi erariali e regionali, 13,7 miliardi (11,4, nel 1969), e, in minor misura, delle entrate tributarie, 899 milioni (828, nel 1969), nonchè di quelle derivanti da alienazioni, ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e rimborso di crediti, 258 milioni circa (184, nel 1969); si registra, per contro, una flessione nel gettito delle entrate extratributarie, 933 milioni circa (973, nel 1969) e della voce relativa alle assunzioni di prestiti, 1,5 miliardi (2,4, nel 1969), che risultano, peraltro, non contratti nell'esercizio in esame.

Per quanto attiene alle spese, risultano in ulteriore aumento sia quelle di parte corrente, salite a 9,4 miliardi (8,9, nel 1969), sia quelle destinate agli investimenti, salite a 8 miliardi (7,4, nel 1969), delle quali risulta disposto il pagamento, in corso d'esercizio, limitatamente a 2,16 miliardi.

b) Bilancio di previsione – Sono da ripetere anche per il 1970, le osservazioni in materia di tardiva approvazione del bilancio provinciale – avvenuta, ad esercizio ormai avanzato, con legge provinciale 1 giugno 1970 n. 10 – in quanto un regolare svolgimento della vita amministrativa e dell'attività gestoria della Provincia non può prescindere dalla tempestiva operatività del fondamentale strumento della finanza pubblica.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un quadrimestre non ha, evidentemente, potuto supplire in modo adeguato a tale carenza stante la durata del periodo antecedente l'entrata in vigore della legge di bilancio.

Parimenti sono da ribadire le considerazioni formulate nelle precedenti relazioni in ordine alla generica individuazione dell'oggetto di taluni capitoli di bilancio della quale costituisce esempio tipico il capitolo 830 relativo a non meglio individuati «interventi e contributi vari».

Difetta, tuttora, una disciplina specifica di talune materie pur di esclusiva competenza della Provincia, per le quali, in sede di autorizzazione alla spesa, continua a farsi riferimento alla generale legislazione dello Stato (44).

Come già accennato, sono stati, infine, iscritti in bilancio mutui non ancora contratti, ma soltanto autorizzati. Trattasi, in particolare, dei prestiti relativi all'edilizia scolastica (capitoli 321 dell'entrata); agli interventi nel campo delle abitazioni (capitolo 322); agli interventi nel campo della viabilità (capitolo 323), nonchè all'acquisto di terreno e costruzione dell'ospedale psichiatrico (capitolo 324), per un importo complessivo di 1,5 miliardi.

c) Risultati della gestione - L'avanzo di amministrazione a fine 1970 risulta di 295.141.594 (45), pari alla differenza tra l'avanzo di amministrazione del 1969 (405.682.055) aumentato in ragione del

Avanzo d'amministrazione . . . L. 295.141.594

miglioramento conseguito nella gestione dei residui dei precedenti esercizi (483.220.370) ed il disavanzo finanziario registrato nel 1970 (593.760.831).

A fine esercizio i residui attivi ascendevano a 13.458.970.248, ed i residui passivi a 16.963.368.807, con una eccedenza passiva di 3.504.398.559 che denota, rispetto al 1969, un peggioramento di 1,34 miliardi nella consistenza dei residui.

È da notare che figurano, tuttora, tra le partite attive, residui relativi agli esercizi 1954/55 e dal 1960 al 1964 e, tra quelle passive, residui relativi agli esercizi dal 1960 al 1965.

La gestione di cassa riferita all'esercizio ha determinato una eccedenza attiva di lire 1.234.100.651. Di conseguenza il fondo cassa, che ammontava, all'inizio del 1970, a lire 2.565.439.502, risulta aumentato, a fine esercizio, a lire 3.799.540.153.

Il conto generale del patrimonio della Provincia per il 1970 registra, infine, una eccedenza attiva di lire 4.023.010.475, inferiore di lire 136.264.579 a quella risultante nel conto precedente, in conseguenza dell'incremento dei residui passivi.

- d) Gestioni fuori bilancio Si riportano, come di consueto, i dati disponibili in ordine all'andamento delle gestioni fuori bilancio tuttora esistenti:
- Fondo per la costruzione di abitazioni per i lavoratori (legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6): consistenza di cassa al 31 dicembre 1970, lire 134.241.589, depositate presso la Banca nazionale del lavoro.
- Fondo provinciale per il risanamento edilizio (legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14): consistenza di cassa al 31 dicembre 1970, lire 140.029.387, depositate presso la Cassa di Risparmio di Bolzano.
- e) Gestioni autonome I dati relativi all'andamento delle gestioni agricole provinciali, riferiti al 31 dicembre 1970, denotano, per quanto riguarda la consistenza patrimoniale, un lieve miglioramento della situazione dell'azienda di Laimburg ed un deterioramento di quella dell'azienda di Unterberg, e, per quanto riguarda la situazione di cassa di entrambe le aziende, un incremento delle giacenze.

2. - Organizzazione e personale

a) Organizzazione – Al termine dell'esercizio 1970, la Provincia non disponeva ancora di un proprio regolamento di contabilità generale idoneo a soddisfare le peculiari esigenze della gestione, connesse all'assolvimento delle funzioni statutarie.

La mancanza di una adeguata normativa in materia di esecuzione dei lavori e servizi in economia ha, d'altro canto, dato luogo a notevoli disfunzioni, tanto più accentuate in ragione della frequenza con la quale si è fatto ricorso al sistema dell'economia. È, tuttavia, da aggiungere che è stata, di recente, istituita una Commissione con l'incarico di predisporre lo schema di quest'ultimo regolamento.

In campo urbanistico vanno ricordati, anche per la loro opportuna contestualità, il testo unico concernente l'ordinamento della materia nell'ambito provinciale (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 23 giugno 1970, n. 20) e le relative norme di attuazione (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 23 giugno 1970, n. 23).

Difficoltà si sono verificate per la costituzione del Consiglio di amministrazione per il personale, in quanto l'articolo 128 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, dispone che di tale organismo fanno parte tutti i capi ripartizione indipendentemente dal gruppo linguistico di appartenenza, ciò che, di fatto, risulta in contrasto con il successivo terzo comma, in base al quale la composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio provinciale.

b) Personale - Nel corso dell'esercizio sono state, in parte, coperte le vacanze - prive, d'altro canto, di particolare rilievo percentuale - dei vari ruoli amministrativi e tecnici provinciali, onde i

vuoti ancora esistenti non si discostano da un normale avvicendamento del personale delle diverse qualifiche.

Il collocamento obbligatorio delle varie categorie privilegiate (legge 2 aprile 1968, n. 482) ha dato luogo, anche nel 1970, a difficoltà, connesse soprattutto alla necessità di rispettare nelle assunzioni il criterio della percentuale etnica.

La consistenza numerica del personale incaricato, assunto ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, ha subito un ulteriore incremento. Conservano in proposito piena attualità le considerazioni formulate nelle precedenti relazioni in ordine al sostanziale carattere di rapporto impiegatizio di tali incarichi, dei quali, in pratica, la Provincia si avvale per assumere personale privo dei requisiti richiesti dal regolamento organico.

In tema di incarichi si ricorda, inoltre, che alla legge provinciale n. 6 del 1959 è venuta ad aggiungersi la legge provinciale 13 luglio 1970, n. 17, cui hanno fatto seguito le relative norme di attuazione (decreto Presidente Giunta provinciale 27 ottobre 1970, n. 37), che consente di assumere con contratto annuale, entro il limite di 15 unità, personale qualificato da adibire al settore della programmazione economica ed a funzioni di relazioni pubbliche. È evidente come quest'ultima normativa accentui l'assimilazione fra incarico e rapporto d'impiego, in quanto consente l'utilizzazione del personale incaricato per l'assolvimento di compiti d'istituto e prevede, nell'ipotesi di successiva assunzione nei ruoli organici, la valutazione del servizio prestato ai fini della progressione in carriera.

Per quanto riguarda, infine, il personale delle scuole professionali – ricordato che, nel corso dell'anno, sono stati disposti, a norma della legge provinciale 15 settembre 1964, n. 15 (articoli 38 e 39), 22 assunzioni in ruolo ed inquadramenti di personale incaricato in possesso dei requisiti di legge, mentre per altri 17 insegnanti l'inquadramento è in corso – è da notare che, pur risultando in tal modo coperti quasi tutti i posti di ruolo (46), il personale che ha prestato servizio nel 1970, in relazione al numero degli allievi, supera, tenendo conto degli incaricati, le 350 unità.

In materia di trattamento economico, a parte la concessione ai dipendenti provinciali di un assegno integrativo mensile (legge provinciale 13 luglio 1970, n. 13), in analogia a quanto disposto in favore dei dipendenti dello Stato, è meritevole di segnalazione l'ulteriore incremento delle spese per missioni, salite a circa 83 milioni, rispetto ai 67,8 del 1969. È da aggiungere che anche l'onere relativo al lavoro straordinario risulta in aumento. Sono stati infatti erogati, nell'esercizio, compensi per complessivi 10,3 milioni, contro i 7 dell'anno precedente.

3. – Attività della provincia

a) Acquisto di beni e servizi – I dati relativi all'attività contrattuale del 1970 confermano il quasi completo abbandono del sistema dell'asta pubblica, l'uso prevalente della licitazione privata nonchè il progressivo incremento dei contratti a trattativa privata e della esecuzione in economia, sia per cottimo fiduciario che in amministrazione diretta.

Valutando quest'ultimo fenomeno nel suo insieme, è da notare come l'esecuzione di taluni lavori e forniture con detto sistema abbia luogo con frequenza tale da risultare in contrasto con la vigente normativa contabile (articolo 8 della legge della contabilità generale dello Stato).

Per quanto concerne il ricorso alla trattativa privata, non sempre sono risultati in concreto sussistenti gli addotti motivi di urgenza e indifferibilità dei lavori o degli acquisti, che avrebbero consentito la deroga agli ordinari sistemi di contrattazione.

Del pari è stata ritenuta non legittima la prassi di non far seguire alla trattativa privata la stipulazione di un formale contratto e di procedere al pagamento su presentazione, da parte della ditta interessata, di semplice fattura, stante il contrasto con quanto dispongono l'articolo 17 della legge di contabilità generale e gli articoli 41 e 101 del relativo regolamento.

⁽⁴⁶⁾ Attualmente, 140.

Limitando l'esame al settore dei lavori pubblici, risultano conclusi nell'esercizio 66 contratti con il sistema della licitazione privata per un importo di 2,57 miliardi circa; 47 a trattativa privata per un importo di 204 milioni; 57 con il sistema del cottimo fiduciario per un importo di 123 milioni. È da aggiungere che, nelle licitazioni, la misura media delle percentuali di ribasso è stata pari al 9,46 per cento degli importi a base d'asta (47).

I provvedimenti di revisione di prezzi adottati nell'anno, tutti relativi a contratti per la costruzione o pavimentazione di strade, sono stati 22 ed hanno comportato un onere complessivo di 17 milioni.

Nella esecuzione dei lavori e dei relativi colaudi non sono da segnalare ritardi di rilievo.

Le varianti e le modificazioni al progetto originario risultano, nella maggior parte dei casi, contenute entro i limiti di spesa previsti nei progetti inizialmente approvati.

b) Interventi in occasione di calamità naturali – Gli stanziamenti specificamente destinati agli interventi in occasione di alluvioni, frane e valanghe ed a sovvenire i danneggiati da calamità naturali (capitolo 750), risultano impegnati quasi per intero.

È da aggiungere che la Provincia ha, altresì, erogato contributi al Consorzio provinciale per la difesa contro la grandine (leggi regionali 17 marzo 1964, n. 16 e 1 luglio 1966, n. 9), nonchè concesso anticipazioni ad imprese artigiane colpite dalle alluvioni del 1966 (legge 23 dicembre 1966 n. 1142).

c) Servizio automobilistico – Nel 1970 i veicoli destinati ai servizi tecnici sono aumentati a complessive 60 unità (42, nel 1969), ivi compresi quelli destinati ai servizi stradali, e quelli di rappresentanza a 11 (10, nel 1969). Le relative spese di esercizio e manutenzione sono state, rispettivamente, di 36 e 9 milioni.

Le polizze di assicurazione (42) stipulate con varie società di assicurazione hanno comportato una spesa di 5.137.150; l'ammontare dei risarcimenti a favore di terzi danneggiati è stato nell'anno di complessive 133.592.

IL RELATORE f.to Carlo Costanza

IL PRESIDENTE f.to Eduardo Greco

⁽⁴⁷⁾ Per i lavori e forniture di modesta entità, di competenza dell'Ufficio patrimonio ed economato, la percentuale di ribasso è risultata mediamente del 3,40 per cento circa.

Allegato H

DECISIONE E RELAZIONE SUI RENDICONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1970



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

Presidente:

dott. Eduardo GRECO

Presidenti di Sezione: prof. dott. Giuseppe CATALDI

dott. Eugenio Campbell

Consiglieri:

prof. dott. Antonio BENNATI

dott. Urio Bagnoli

dott. Francesco Ventura Signoretti

dott. Pietro BAIOCCHI dott. Giovanni Spagnoli dott. Aldo Angioi (relatore) prof. dott. Vittorio Guccione

Primo referendario:

prof. dott. Francesco GARRI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio finanziario 1970 presentati dal Direttore generale della Cassa stessa.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1971 il relatore Consigliere dottor Aldo Angioi e il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale dott. Fernando Chiesa

FATTO

I consuntivi della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1970 sono stati presentati dal Direttore generale della Cassa, con nota del 22 luglio 1971 n. 1860, all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Le risultanze dei rendiconti sono le seguenti:

g		
1. – Gestione principale:		
Conto del patrimonio:		
Attività	L.	8.523.335.001.390
Passività	»	8.363.153.856.541
Patrimonio netto	L.	160.181.144.849
Conto economico:		=======
Entrate	L.	413.924.906.201
Uscite	*	341.282.343.521
Utile netto	L.	72.642.562.680
		=======
2 Gestione delle Casse di risparmio postali:		
Conto del patrimonio:		
Attività	L.	5.437.418.409.516
Passività	»	5.360.304.110.957
Patrimonio netto	L.	77.114.298.559
Conto economico:		_ _ _ _ _ _
Entrate	L.	280.731.160.738
Uscite	»	231.557.950.628
Utile netto	L.	49.173.210.110
3 Gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:		
Conto del patrimonio:		
Attività	L.	301.520.091
Passività	»	213.349.287
Patrimonio netto	L.	88.170.804
		=======

Conto economico:	•		
Entrate		L.	14.639.69
Uscite		»	19.347.77
	,	-	4 700 00
•	Perdita netta	L.	4.708.08
- Gestione della Sezione autonoma per il credi	to a breve termine:		·
Conto del patrimonio:			
Attività		L.	5.130.925.56
Passività		»	5.124.402.21
	Patrimonio netto	L.	6.523.34
			=======
Conto economico:			
Entrate		L.	158.446.05
Uscite		»	151.922.70
	Utile netto	L.	6.523.34
			=
Gestione delle affrancazioni di canoni, censi e	d altre prestazioni :		* -
Continue and apprendiction at various, const	a ame promanom.		
Conto del patrimonio:	× ·		
Attività		L.	8.187.14
Passività		»	8.187.14
	Patrimonio netto	L.	
Conto economico:			
Entrate			423.50
Uscite		»	295.48
	Utile netto	L.	128.02
		•	
Gestione per la custodia dei valori dell'Istituto) Nazionale della Previden	za S	ociale :

7. - Gestione dei fondi degli Istituti di previdenza ferroviari:

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, esposte alcune considerazioni sullo svolgimento della gestione, ha chiesto che le Sezioni riunite dichiarino regolari i rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1970.

DIRITTO

È stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute o controllate dalla Corte dei conti e con gli atti acquisiti in corrispondenza alle operazioni di gestione, compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio predetto, dalla Corte riconosciute regolari.

Alla su esposta dichiarazione di regolarità non può farsi luogo: per quanto attiene al servizio dei depositi, in quanto alla Corte non compete il controllo su parte delle operazioni eseguite presso le Intendenze di finanza; e per quanto concerne le Casse postali di risparmio, dato che non sono soggette al suo controllo le operazioni che si svolgono negli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonchè le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di Organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e unita relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo – posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione – di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visti gli articolo 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visti il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

dichiara regolari, nei limiti di cui in parte motiva, i rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1970;

ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, nonchè al Ministro del tesoro, e sia inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1970.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 24 luglio 1971.

L'Estensore f.to Aldo Angioi

IL PRESIDENTE f.to Eduardo Greco

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 24 luglio 1971.

IL SEGRETARIO f.to Vincenzo Romano



RELAZIONE



CAPITOLO I

RISULTANZE DI GESTIONE

L'Amministrazione ha presentato alla Corte, ai sensi dell'articolo 5, libro primo, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, i rendiconti dell'esercizio 1970, concernenti la gestione principale della Cassa depositi e prestiti, nonchè le gestioni delle Casse di risparmio postali, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, della Sezione autonoma per il credito a breve termine, delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni, dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e di quelli degli Istituti di previdenza ferroviari.

Nei prospetti che seguono le risultanze di gestione del decorso esercizio vengono poste a raffronto con quelle relative all'esercizio precedente – eccezion fatta per la gestione della Sezione autonoma per il credito a breve termine, che ha preso ad operare nel 1970 – onde consentire, attraverso l'esame delle variazioni in aumento o in diminuzione delle singole gestioni, una valutazione d'insieme della situazione patrimoniale ed economica della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

1) - Gestione principale della Cassa depositi e prestiti:

CONTO DEL PATRIMONIO	Al 31-12-1969	Al 31-12-1970
Attività	. 8.412.614.095.807	8.523.335.001.390
Passività	8.270.593.176.120	8.363.153.856.541
Patrimonio netto	142.020.919.687	160.181.144.849
	=======	
CONTO ECONOMICO		
Entrate L	. 382.268.773.811	413.924.906.201
Uscite	315.187.494.758	341.282.343.521
Utile netto	67.081.279.053	72.642.562.680
	=======	=======
2) - Gestione delle Casse di risparmio postali:		
Conto del patrimonio	Al 31-12-1969	Al 31-12-1970
Attività	2. 5.191.943.195.711	5.437.418.409.516
Passività	5.106.507.441.397	5.360.304.110.957
Patrimonio netto	85.435.754.314	77.114.298.559

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E	RELAZIONI - DOCUM	ENTI
Conto economico	Al 31-12-1969	Al 31-12-1970
Entrate L.	263.914.413.707	280.731.160.738
Uscite »	201.718.117.982	231.557.950.628
Utile netto »	62.196.295.725	49.173.210.110
3) - Gestione della Sezione autonoma di credito comunale	e provinciale:	
Conto del patrimonio	Al 31-12-1969	Al 31-12-1970
Attività L.	311.762.548	301.520.091
Passività »	218.883.662	213.349.287
Patrimonio netto L.	92.878.886	88.170.804
Conto economico		
Entrate L.	14.945.020	14.639.691
Uscite »	18.549.758	19.347.773
Perdita netta L.	3.604.738	4.708.082
4) - Gestione delle affrancazioni di canoni, censi ed altre		
Conto del patrimonio	Al 31–12–1969	Al 31-12-1970
Attività L.	8. 18 7 .1 4 7	8,187,147
Passività »	8.187.147	8.187.147
Patrimonio netto L.		
Сонто есономісо	_	
Entrate L.	423.500	423.500
Uscite »	295.481	295.480
Utile netto L.	128.019	128.020
5) – Gestione per la custodia dei valori dell'Istituto Nazio		
	_	
Consistenza valori al 31 dicembre 1969		L. 8.861.317.814 * 12.580.466
Consistenza al 31 dicembre 1970	• • • • • • • • •	L. 8.848.737.348

6) -	Gestione	dei	fondi	degli	Istituti	di	previdenza	ferroviari	:
------	----------	-----	-------	-------	----------	----	------------	------------	---

a) - Fondo sussidi e pensioni: attività	L.	Al 31-12-69 1.375.854.907 61.629.037.623	Al 31-12-70 1.286.121.150 129.217.675.676
Disavanzo patrimoniale	L.	60.253.182.716	127.931.554.526
	:	======	======
b) - Fondi speciali:			
attività	L.	1.830.090.480	1.946.160.280
passività		13.878.969	100.932.800
Avanzo patrimoniale	L.	1.816.211.515	1.845.227.480

CAPITOLO II

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE PRINCIPALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

1. - SITUAZIONE PATRIMONIALE.

L'eccedenza attiva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti è stata, nel 1970, di 160 miliardi, con un incremento, rispetto al precedente anno, di 18,1 miliardi.

Occorre, peraltro, tener presente che sotto la voce « eccedenza attiva » figurano gli utili dell'esercizio da ripartire ed i fondi di riserva e che gli utili vanno ad incrementare il patrimonio solo per un decimo del loro ammontare, in quanto i restanti nove decimi vanno ripartiti tra l'Erario (8/10), la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1/20) e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1/20). Ne consegue che l'incremento effettivo è stato di poco più di 13 miliardi, come risulta dal seguente prospetto:

Eccedenza attiva al 31 dicembre 1970	
Utili del 1970	» — 72.642
1/10 utili del 1970	» + 7.264
Eccedenza effettiva del 1970	» 94.803
Eccedenza effettiva del 1969	
Incremento patrimoniale	» 13.155
	====

Tale incremento deve considerarsi normale in relazione agli ingenti capitali impiegati.

2. - DISPONIBILITÀ DI CAPITALI.

L'attività della Cassa è istituzionalmente condizionata dall'afflusso di capitali; ed una maggiore o minore massa di mezzi a disposizione segue, correlativamente, una maggiore o minore possibilità di impiego e quindi una più o meno intensa attività di intervento.

Nel 1970 la Cassa ha avuto nuove disponibilità per miliardi 375,8 come viene evidenziato dal seguente prospetto:

• •	1969	1970	Differenza
	(milioni)	(milioni)	(milioni)
a) depositi in numerario	111.164	122.918	+ 11.754
b) cc/cc servizio dei cc/cc postali	1.158.511	1.286.294	+ 127.783
c) c/c gestione risparmio postale	5.143.652	5.370.385	+ 226.733
d) cc/cc gestioni con rendiconto proprio	420	435	+ 15
e) conti correnti con enti vari	258.561	268.090	+ 9.529
f) buoni fruttiferi	175.000	175.000	
			
	6.847.308	7.223.122	+ 375.814
	====	====	====

Rispetto all'anno 1969, nel quale i nuovi fondi ammontarono a 618,2 miliardi, l'afflusso di capitali ha fatto registrare nel 1970, una consistente diminuzione (miliardi 242,4), dovuta principalmente al regresso verificatosi nella raccolta del risparmio postale.

Scendendo all'analisi delle singole voci, non mette conto di indugiare sui depositi in numerario, sui conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio e sui conti correnti con enti vari, che presentano una consistenza relativamente modesta rispetto alla massa di capitali amministrati.

Il saldo del conto corrente con il Ministero delle poste per il servizio dei conti correnti postali reca un aumento di miliardi 127,7 conseguente a nuovi versamenti da parte dei correntisti (48).

Il saldo del conto corrente con la gestione del risparmio postale presenta un aumento di miliardi 226,7, inferiore di oltre 165 miliardi a quello realizzato nel 1969.

Persiste, dunque, ed anzi risulta accentuata sensibilmente, la flessione del risparmio postale, iniziatasi nel 1964 e proseguita, pur se con qualche oscillazione, negli anni successivi.

Il fenomeno è tanto più meritevole di rilievo in quanto non attenuato dal contemporaneo aumento dei tassi d'interesse del risparmio postale (49). Quanto alle cause che, presumibilmente, hanno concorso a determinarlo, è da porre anzitutto in rilievo che alle iniziative assunte, nel 1970, dagli Istituti di credito al fine di incrementare la raccolta del risparmio, non hanno fatto riscontro adeguate consimili iniziative da parte della Cassa.

A ciò si aggiunga il ritardo nella fornitura dei nuovi moduli dei buoni postali fruttiferi, che non ha consentito di applicare con immediatezza la decorrenza dei nuovi saggi nei confronti dei risparmiatori. All'inconveniente si è, solo in parte, ovviato con l'applicazione di una stampigliatura sui vecchi moduli in luogo dei nuovi (50).

⁽⁴⁸⁾ Il detto saldo non costituisce, peraltro, vera e propria disponibilità ai fini dell'impiego di capitali, essendone la destinazione ristretta per legge a determinate ipotesi.

⁽⁴⁹⁾ Con due decreti ministeriali, aventi effetto dal 20 aprile e dal 1º maggio 1970, si è provveduto ad elevare dal 3,75 per cento al 5 per cento il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi, nonché dal 2,52 per cento al 3,60 per cento e dal 3,36 per cento al 4,44 per cento i saggi d'interesse sui libretti di risparmio postale nominativi o al portatore, rispettivamente per i depositi nazionali e per i depositi effettuati dall'estero.

⁽⁵⁰⁾ Per il 1971 vi sono segni di ripresa nell'afflusso di risparmio postale in concomitanza della eliminazione di alcuni dei cennati inconvenienti e, soprattutto, dell'entrata in vigore del nuovo cartello bancario, che ha ridotto i saggi d'interesse, specie nei confronti dei piccoli e medi risparmiatori, al di sotto di quelli praticati dal risparmio postale.

Nel corso del 1970 sono stati, ancora una volta, rinnovati i buoni fruttiferi della Cassa, emessi nel 1968 per 175 miliardi, al saggio d'interesse del 3,50 per cento annuo anticipato.

Non sono stati collocati, invece, i buoni emessi nel 1969 per 220 miliardi e nel 1970 per 105 miliardi, nonostante il più remunerativo saggio d'interesse annuo anticipato, rispettivamente del 5,25 per cento e del 5,75 per cento.

La mancanza di una così cospicua fonte di entrata, pur se in parte bilanciata dall'ammontare dei rientri (miliardi 102,7 per quote di ammortamento dei mutui e 40,4 per rimborso di titoli), ha posto la Cassa in condizione di non poter accogliere tutte le richieste di mutui presentate.

3. - Impiego di capitali.

Come risulta dal seguente prospetto, nell'anno 1970 sono stati impiegati fondi per miliardi 231,2, mentre nel 1969 gli impieghi erano stati pari a miliardi 775,5.

	1969 (milioni)	1970 (milioni)		Differenza (milioni)
a) Prestiti	6.640.235	6.978.758	+	338.523
b) Titoli	737.006	704.181	_	32.825
c) c/c fruttiferi col Tesoro	219.058	231.376	+	12.318
d) Partecipazioni	27.166	33.980	. +	6 .814
e) Anticipazioni	535	274	_	261
f) c/c col Tesoro per i c/c postali	383.528	290.189		93.339
Totali	8.007.528 ====	8.238.758 ====	:	231.230

È da porre in evidenza che, mentre le disponibilità liquide nei conti correnti fruttiferi col Tesoro sono di miliardi 231,3, la Cassa ha in atto impegni per complessivi miliardi 889,7, dei quali 35 (cifra rimasta invariata rispetto agli anni 1967, 1968 e 1969) nel settore delle partecipazioni, quale differenza fra il capitale sottoscritto e quello versato, e 854,7 per somministrazioni da effettuare in conto dei mutui concessi. Questo ultimo importo, peraltro, è diminuito, rispetto al 1969, di oltre 260 miliardi.

Quanto alla facoltà prevista dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, di emettere nuove cartelle di credito al fine di reperire i fondi per la concessione di mutui ad integrazione dei bilanci deficitari degli enti locali, la Cassa, stante l'avversa congiuntura economica, non se ne è avvalsa nel decorso esercizio.

Ha avuto inizio, nel 1970, l'attività della Sezione autonoma per il credito a breve termine, istituita dalla legge ora citata per la concessione di anticipazioni agli enti locali sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi (51). I fondi per tali anticipazioni sono stati prelevati da quelli della gestione principale della Cassa.

Si espongono, qui di seguito, talune considerazioni relative alle singole forme di investimento.

Prestiti.

Dei circa 306 miliardi investiti in prestiti, 80,3 sono stati destinati al finanziamento di opere pubbliche e 225,7 al ripiano dei bilanci deficitari degli enti locali.

È da notare che, con decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1970, il saggio d'interesse relativo ai mutui per opere pubbliche è stato aumentato dal 5,50 per cento al 6 per cento, a decorrere dal

⁽⁵¹⁾ Le anticipazioni sono state concesse in relazione a disavanzi inferiori a 100 milioni.

4 luglio 1970 (data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale), mentre è rimasto invariato, per il solo 1970, il saggio (5,50 per cento) da applicarsi ai mutui per le integrazioni dei bilanci degli enti locali. L'unificazione dei saggi d'interesse al 6 per cento, per tutti i mutui, ha avuto effetto a decorrere dal 1º gennaio 1971.

Titoli.

Nel 1970 la Cassa ha perfezionato l'acquisto di 8 miliardi di obbligazioni trentennali 6,20 per cento dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.R.).

A seguito di tale operazione e dei maggiori rimborsi avvenuti, il portafoglio titoli della gestione principale si è ridotto a 646,6 miliardi (676,5 nell'anno precedente).

I titoli del fondo di riserva ammontano a miliardi 57,4.

Conti correnti fruttiferi col Tesoro.

I tassi dei due conti correnti fruttiferi col Tesoro, sono rimasti invariati nel 1970 (4,65 per cento e 2,70 per cento), nonostante il maggior costo del denaro sostenuto dalla Cassa in conseguenza dell'aumento dei tassi d'interesse a favore del risparmio postale.

Il mancato adeguamento dei tassi attivi si riflette, come è ovvio, sull'ammontare degli utili di gestione; il che, se può non avere rilevanza per la parte degli utili che affluisce al Tesoro (compensandosi, in tal caso, il minor introito di utili con il minor esborso d'interessi) determina, al contrario, un effettivo minore aumento del fondo di riserva della Cassa, per la diminuita quota di utili ad esso affluente.

Venendo a un diverso ordine di considerazioni, la disponibilità nei conti correnti in parola, anche se leggermente superiore a quella del precedente esercizio, è da ritenere insufficiente in relazione agli impegni assunti dalla Cassa.

Partecipazioni.

Nel 1970 la Cassa ha partecipato, per 6,8 miliardi, all'aumento del capitale dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Per effetto di questa operazione, l'ammontare complessivo dei capitali sottoscritti, pari nel 1969 a 62 miliardi, è passato, nel 1970, a 68,8 miliardi, dei quali 33,9 già versati.

Conto corrente col Tesoro per i fondi dei conti correnti postali.

Il saldo al 31 dicembre 1970 di questo conto (oltre 290 miliardi) presenta una diminuzione di 93,3 miliardi rispetto al saldo del 1969, pari alla differenza tra la somma prelevata dalla Cassa in base alla facoltà conferitale dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 344 (110 miliardi) e l'ammontare dei nuovi versamenti effettuati (16,6 miliardi).

Richiamato quanto detto nella precedente relazione in ordine alla facoltà accordata alla Cassa dalla disposizione di legge ora citata di prelevare, per le sue occorrenze, fino a un terzo del saldo del conto corrente al 31 dicembre dell'anno precedente, va dato atto che la somma prelevata nel 1970 costituisce poco meno di un terzo del saldo del 1969 (miliardi 383), depurato, correttamente, dei 50 miliardi prelevati in precedenza.

Con i fondi dei conti correnti postali, nel decorso esercizio, è stata concessa un'anticipazione di 1,5 miliardi a favore dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi (legge 30 marzo 1965, n. 224), ultimandosi così il finanziamento per la costruzione della nuova sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per un complessivo ammontare di 14,6 miliardi, dei quali 2,2 già somministrati.

Sempre a favore dell'Amministrazione anzidetta è stata concessa un'anticipazione di 57,4 miliardi per la copertura dell'accertato disavanzo di gestione per l'anno 1965 (legge 27 febbraio 1965, n. 49).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, la Cassa ha concesso una anticipazione di 67,3 miliardi a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e altra di 18 miliardi, a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Il rimborso di tali anticipazioni, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha avuto luogo alla data stabilita del 31 marzo 1971.

4. - FONDI DI RISERVA.

Come è noto, nello stato patrimoniale, sotto la voce « fondi di riserva », rientrano:

- a) la riserva vera e propia, prevista dagli articoli 252 e 253 del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, che viene alimentata dagli utili maturati sul fondo stesso, dal decimo degli utili della gestione e dal 90 per cento del fitto del palazzo sede della Cassa;
- b) il fondo rivalutazione titoli, che viene alimentato con gli utili derivanti dal rimborso dei titoli;
- c) il fondo per la manutenzione del palazzo sede della Cassa, che viene alimentato con il 10 per cento del fitto del palazzo stesso.

Si osserva che gli utili derivanti dal rimborso dei titoli vengono attribuiti direttamente al fondo rivalutazione, senza essere previamente contabilizzati, tra i profitti, nel conto economico della Cassa. Così operando, i detti utili restano sottratti alla prescritta ripartizione e vanno ad incrementare il patrimonio della Cassa per intero, anzichè per un decimo.

Per quanto riguarda il fondo relativo alla manutenzione del palazzo sede della Cassa, si segnala che la sua esigua consistenza non consente di far fronte all'esecuzione di alcuna importante opera manutentoria.

5. - Conto economico e utili.

Le spese di gestione risultano, come per il passato, contenute in limiti ragionevoli, rappresentando lo 0,60 per cento del complesso delle entrate.

Quanto agli utili di gestione, è da porre in evidenza che la Cassa, alla fine del 1970, non aveva ancora versato al Tesoro l'aliquota ad esso spettante degli utili relativi agli esercizi 1968, 1969 e 1970 (52).

6. - Personale.

Per il personale in dotazione (426 unità) la Cassa ha rimborsato all'erario circa 1,6 miliardi a titolo di stipendi e altri assegni fissi. Ha corrisposto, invece, direttamente compensi per lavoro straordinario (63 milioni) e compensi speciali (438 milioni), con una incidenza del 31,44 per cento rispetto ai trattamento base.

IL RELATORE f.to Aldo Angioi

IL PRESIDENTE f.to Eduardo Greco

⁽⁵²⁾ Nel corso del 1971 la Cassa ha versato al Tesoro la somma di 106,4 miliardi a saldo di quanto dovuto per gli utili conseguiti nel 1968.



Allegato I

DECISIONE E RELAZIONE SUI RENDICONTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1970



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei seguenti magistrati:

Presidente:

dott. Eduardo GRECO

Presidenti di Sezione: prof. dott. Giuseppe CATALDI

dott. Eugenio CAMPBELL

Consiglieri:

prof. dott. Antonio BENNATI

dott. Urio BAGNOLI

dott. Francesco Ventura Signoretti

dott. Pietro BAIOCCHI dott. Giovanni Spagnoli

dott. Aldo Angioi

prof. dott. Vittorio Guccione (relatore)

Primo referendario:

prof. dott. Francesco GARRI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio finanziario 1970, presentati dal Direttore generale degli Istituti stessi.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1971, il relatore, cons. prof. dott. Vittorio Guccione, ed il Pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dott. Fernando Chiesa.

FATTO

I consuntivi degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1970 sono stati presentati alla Corte dal Direttore generale con nota del 19 luglio 1971, n. 14097.

========

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le	risultanze	dei	rendiconti	sono	le	seguenti:
----	------------	-----	------------	------	----	-----------

Le risultanze dei rendiconti sono le seguenti:		
1. – Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali:		
Conto del patrimonio:		
Attività	L.	1.494.481.672.551
Passività	. »	207.747.915.510
Patrimonio netto	L.	1.286.733.757.041
Conto economico:		
Entrate	L.	336.117.534.770
Uscite	»	210.212.361.148
Utile netto	L.	125.905.173.622
2. – Cassa per le pensioni ai sanitari:		
Conto del patrimonio:		
Attività	L.	137.692.354.516
Passività	»	30.054.794.698
Patrimonio netto	L.	107.637.559.818
Conto economico:		
Entrate	L.	36.434.038.676
Uscite	»	19.2 2 5.702.9 5 9
Utile netto	L.	17.208.335.717
3 Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari par	ificate	:
Conto del patrimonio:		
Attività	L.	35.114.438.533
Passività	*	5.607.725.805
Patrimonio netto	L.	29.506.712.728

•		
Conto	economico:	
Entrate .		6.843.681.371
Uscite .		4.089.288.959
	Utile netto L.	2.754.392.412
	•	
- Cassa per	le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudizia	ri:
Conto	del patrimonio:	
Attività .		3.097.177.072
Passività	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	530.853.761
	Patrimonio netto L.	2.566.323.311
a .		
Conto	economico:	•
Entrate .		1.198.774.615
Uscite .		1.177.485.189
	Utile netto L.	21.289.426
		=

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, esposte alcune considerazioni sullo svolgimento della gestione, ha chiesto che le Sezioni riunite dichiarino regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1970.

DIRITTO

È stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute o controllate dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza alle operazioni di gestione, compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio predetto dalla Corte riconosciute regolari.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonchè le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di Organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e unita relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo – posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione – di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è ndubbiamen te preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 1º settembre 1947, n. 883;

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

dichiara regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1970.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione degli Istituti di previdenza e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, ed al Ministro del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1970.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 24 luglio 1971.

L'Estensore f.to Vittorio Guccione

IL PRESIDENTE f.to Eduardo Greco

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 24 luglio 1971.

IL SEGRETARIO f.to Vincenzo Romano

RELAZIONE



ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

1. - Introduzione

L'Amministrazione ha puntualmente presentato alla Corte – ai sensi dell'articolo 5, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 – i rendiconti dell'esercizio 1970, riguardanti la gestione delle Casse amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di previdenza, e cioè della Cassa per le pensioni di dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Ai rendiconti anzidetti l'Amministrazione ha allegato i bilanci tecnici delle Casse pensioni per i dipendenti degli enti locali, per i sanitari e per gli insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate, così ottemperando al disposto degli articoli 19 della legge 3 maggio 1967, n. 315 e 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

2. - SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

La consistenza patrimoniale degli Istituti di previdenza al 31 dicembre 1970 presenta attività per 1.670,4 miliardi e passività per 243,9 miliardi, con una differenza in più, avuto riguardo al precedente esercizio, rispettivamente di 250,8 miliardi e di 104,9 miliardi.

Il patrimonio netto complessivo ammonta, quindi, a 1.426,5 miliardi con un incremento di 146 miliardi, di molto superiore a quello verificatosi nel 1969 (110,9 miliardi) il quale, a sua volta, aveva raggiunto i livelli del 1967 e del 1966, dopo il calo registrato nel 1968 (85,9 miliardi) (53).

Le attività presentano un incremento in tutte le poste patrimoniali (13,08 per cento immobili; 21,28 per cento titoli e partecipazioni; 4,51 per cento sovvenzioni agli iscritti; 32,38 per cento mutui e annualità; 19,58 per cento crediti vari; 9,27 per cento conti correnti, disponibilità di cassa e oro).

Fra i crediti vari è da annoverare l'ingente posta di 231,9 miliardi rappresentato da contributi per il personale non ancora corrisposti dagli enti interessati. Tale situazione debitoria, in progressiva ascesa, si riflette negativamente sulle disponibilità da impegnare e, nel tempo, sui trattamenti di quiescenza degli iscritti.

Le passività riguardano principalmente le quote di mutui da somministrare (il 19,5 per cento), le pensioni rimaste da pagare (il 3,5 per cento), le rate del prezzo degli immobili acquistati ancora da pagare (il 7 per cento).

La situazione generale delle entrate e delle spese presenta entrate per 380,6 miliardi e spese per 234,7 miliardi, rispetto al 1969 le entrate hanno registrato un aumento di 53,6 miliardi, e le spese di 18,5 miliardi (54).

⁽⁵³⁾ Il patrimonio netto risulta di pertinenza delle varie Casse nelle seguenti misure: Cassa dipendenti enti locali, 1.286,7 miliardi, Cassa sanitari, 107,6 miliardi, Cassa insegnanti, 29,5 miliardi, Cassa ufficiali giudiziari 2,6 miliardi con un incremento, rispettivamente, di 125,9 miliardi, 17,2 miliardi, 2,8 miliardi e 21 milioni in relazione al precedente esercizio.

⁽⁵⁴⁾ In continua espansione le entrate per contributi previdenziali (301 miliardi nel 1970 rispetto ai 254 miliardi del 1969) in relazione, sia all'aumentato livello della retribuzione, sia al crescente numero di enti che iscrivono il proprio personale alla Cassa.

Nelle entrate per fitti di immobili si è registrato un incremento di 1,7 miliardi (9,3 miliardi rispetto ai 7,6 del 1969) (55).

Il totale delle rendite patrimoniali presenta un incremento di 5,8 miliardi (71,6 miliardi rispetto ai 65,8 del 1969); denota tuttavia una diminuzione del saggio effettivo del complesso sugli investimenti che è sceso dal 5,91 per cento del 1969 al 5,78 per cento del 1970 in dipendenza pressocchè esclusivamente della scarsa redditività degli immobili.

Gli oneri di gestione sono passati – in relazione all'aumento delle spese di manutenzione – da 2,7 miliardi a 4 miliardi.

Gli oneri generali d'amministrazione – tra i quali sono compresi quelli relativi al personale della Direzione generale degli Istituti di previdenza addetto al servizio – registrano un aumento di 657 milioni (4,6 miliardi nel 1970 rispetto ai 4 miliardi del precedente esercizio) dovuto a maggiori spese per il personale stesso e per gli uffici.

L'incidenza delle spese sul totale delle entrate è del 1,23 per cento, pari a quella del 1969.

3. - Impieghi di capitale

Gli investimenti immobiliari, che nel 1970 hanno avuto un incremento di 25,6 miliardi, presentano al 31 dicembre 1970 una consistenza globale di 218,4 miliardi, pari al 25,31 per cento del patrimonio netto complessivo. Tale percentuale – anche se in progressivo aumento (56) – è sempre inferiore al limite massimo dei tre decimi fissati dall'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855. Gli acquisti sono stati effettuati per conto della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (22,2 miliardi) e la Cassa per le pensioni ai sanitari (3,4 miliardi).

Anche nel 1970, persistendo la deficienza di fondi da parte della Cassa depositi e prestiti, le disponibilità degli Istituti di previdenza sono state in larga misura impiegate nella concessione di mutui (42,2 miliardi), pur se si registra una flessione rispetto ai precedenti esercizi (82 miliardi nel 1968 e 64,5 miliardi nel 1969). In particolare, come in passato, la concessione dei mutui ha interessato in prevalenza l'edilizia popolare e scolastica, le opere stradali e, in genere, le opere pubbliche.

Il saggio dei mutui è stato fissato, per il 1970, nella misura del 6,357 per cento (nel 1969 era stato del 6,391 per cento).

Il portafoglio titoli ammonta a 356,1 miliardi (12,6 miliardi di titoli di Stato; 342,9 miliardi di obbligazioni e cartelle fondiarie; 644,5 milioni di partecipazioni).

In aumento – secondo una tendenza da anni costante – le sovvenzioni per cessione del quinto dello stipendio nei riguardi degli iscritti alle varie Casse.

4. - Pensioni.

Richiamate le considerazioni svolte nella relazione dell'ultimo esercizio, relativamente alla gestione dei trattamenti pensionistici, torna utile fare cenno, in tema di riscossione dei relativi contributi, della persistente morosità degli enti locali, di cui già si è parlato nel paragrafo 2.

⁽⁵⁵⁾ Nel 1970 circa tremila locatari degli Istituti di previdenza hanno apportato unilateralmente la riduzione del trenta per cento dei fitti pattuiti. Secondo quanto si rileva dalla relazione del Direttore Generale sui rendiconti dell'esercizio 1970, il fenomeno sarebbe in parte contenuto per effetto di diffide e procedimento di sfratto, nonché per effetto della riduzione deliberata dall'Amministrazione, del canone di affitto nella misura del dieci per cento, limitatamente a talune categorie di locatari con modesto reddito familiare.

⁽⁵⁶⁾ Negli esercizi 1967, 1968 e 1969 la percentuale stessa è stata rispettivamente del 10,09, del 14,54 e del 15,06 per cento.

Al proposito, va aggiunto che l'Amministrazione continua ad osservare il disposto dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1962, n. 855, circa il recupero delle somme, a qualsiasi titolo dovute alle Casse pensioni, anche sui mandati di somministrazione dei mutui concessi; ciò, però, mitiga soltanto in parte la situazione anzidetta, tenuto conto del progressivo aumento dell'esposizione debitoria degli enti locali.

Quanto all'erogazione delle pensioni e indennità, è stata completamente ultimata – nel 1970 – la perequazione dei trattamenti di pensione, prevista dalla legge 27 gennaio 1968, n. 36, a favore degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari pensionati, e con la legge 5 febbraio 1968, n. 85, a favore dei dipendenti degli enti locali ed insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, pensionati.

5. - Organizzazione dei servizi e personale.

Nessuna particolare notazione, rispetto a quanto riferito nella precedente relazione, va fatta in tema di organizzazione dei servizi.

Pressocchè immutata è rimasta la consistenza del personale in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Nel 1970 al personale sono stati corrisposti compensi per lavoro straordinario nella misura massima di sessanta ore mensili (articolo 28 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, prorogata fino al 31 dicembre 1972 dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85), con un onere di circa 382 milioni. Sono stati erogati, pure, compensi speciali per 634 milioni.

Gli emolumenti accessori, nel complesso, costituiscono il 39,31 per cento del trattamento base.

IL RELATORE f.to Vittorio Guccione

IL PRESIDENTE f.to Eduardo Greco



Allegato L

DELIBERAZIONI DELLA SEZIONE CONTROLLO STATO



Deliberazione n. 421

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 31 luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data del 31 ottobre 1969, emesso su proposta del Ministro per la Sanità di concerto con il Ministro per l'Interno, con il quale viene costituito in ente ospedaliero l'Ospedale sanatoriale « Carlo Forlanini » di Roma, in applicazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il foglio di osservazioni dell'ufficio di controllo sugli atti del Ministero della Sanità n. 131/85 in data 27 giugno 1970, nonchè la relativa risposta dell'Amministrazione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione, in data 21 luglio 1970, che ha deferito la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del provvedimento anzidetto a questa Sezione medesima, concordandola a tal fine per l'adunanza odierna;

Vista la nota di pari data, con la quale dell'ordinanza anzidetta è stata data comunicazione al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Interno e, per conoscenza, al Ministero del Tesoro;

Udito il relatore Consigliere dott. Italo Sfrecola; non comparsi i rappresentanti del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro;

Ritenuto in

FATTO

Con il decreto in epigrafe viene costituito in ente ospedaliero l'Ospedale sanatoriale « Carlo Forlanini » di Roma, già appartenente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Con foglio di osservazione n. 131/85 del 27 giugno 1970, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della Sanità restituiva non registrato il provvedimento rilevando che non poteva ritenersi legittima la disposizione contenuta nel provvedimento medesimo per effetto della quale si rinvia ad un successivo decreto la determinazione del patrimonio dell'ente costituito perchè una specifica disposizione dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 132 del 1968 richiede che tale determinazione sia fatta contestualmente alla costituzione dell'ente.

L'Amministrazione replicava esprimendo diverso avviso sulla base della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 5 citato che elenca, senza possibilità di errore, i beni e le attività da trasferire al nuovo ente, onde l'attività della commissione preposta alla individuazione e alla formazione dell'inventario dei beni sarebbe di natura meramente ricognitiva, nonchè con riferimento all'art. 57 della legge stessa secondo il quale dall'entrata in vigore della legge l'ente originario (nella specie l'I.N.P.S.) deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere. Insisteva, pertanto, perchè il provvedimento venisse ammesso al visto ed alla conseguente registrazione.

Il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della Sanità, non ritenendo di poter aderire alle esposte considerazioni dell'Amministrazione, chiedeva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1953 n. 161, la pronuncia sul visto e sulla conseguente regi-

strazione del provvedimento di che trattasi venisse deferita alla Sezione del Controllo a tal fine convocata, con ordinanza del Presidente della Sezione del 21 luglio c.a., per l'odierna adunanza.

DIRITTO

Come è stato innanzi precisato, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sul visto e la conseguente registrazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1969, emanato su proposta del Ministro per la Sanità di concerto con il Ministro per l'Interno, in applicazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera. Con tale decreto viene costituito in ente ospedaliero l'ospedale sanatoriale « Carlo Forlanini » di Roma, appartenente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rinviandosi, nel dispositivo dell'atto, ad un successivo decreto la determinazione del patrimonio dell'ente costituito.

Il provvedimento di cui trattasi va esaminato alla luce delle norme contenute nella legge richiamata, in particolare degli articoli 3, secondo comma, e 5.

La prima delle indicate norme (art. 3, 2º comma) stabilisce che sono costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo, oltre all'assistenza sanitaria, anche finalità diverse.

L'altra norma citata (art. 5) si occupa del particolare regime di costituzione di tali enti, stabilendo, tra l'altro, che essi sono costituiti in enti ospedalieri (1º comma) con decreto del Presidente
della Regione (per l'art. 54 il Presidente della Repubblica sostituisce il Presidente della Regione
sino a quando non verrà realizzato l'ordinamento regionale); che i rapporti giuridici relativi all'attività
ospedaliera passano al nuovo ente (4º comma); che il decreto del Presidente della Repubblica determina il patrimonio del nuovo ente la cui individuazione ed il cui inventario rientrano nei compiti
di un'apposita commissione costituita in ogni provincia (2º e 5º comma); che, infine, nel termine
di due mesi dall'emanazione del decreto di costituzione del nuovo ente, il medico provinciale nomina
un commissario per la provvisoria gestione dell'ente (6º comma).

Ciò premesso, si osserva che considerazioni sia di ordine letterale che logico-sistematico inducono la Sezione a ritenere, in contrasto con l'avviso manifestato dall'Amministrazione, che la norma contenuta nel quinto comma dell'art. 5 sopra citato vada interpretata nel senso che la determinazione del patrimonio debba essere fatta contestualmente alla costituzione del nuovo ente, con lo stesso decreto cioè che dà vita al nuovo soggetto giuridico.

. Sotto il profilo propriamente lessicale, il quinto comma dell'art. 5 con la sua testuale formulazione esclude, infatti, per effetto dello specifico richiamo « al » decreto del Presidente della Regione, la possibilità di una contestuale determinazione del patrimonio del nuovo ente rispetto al decreto costitutivo previsto dal primo comma dello stesso articolo.

Né a diversa conclusione può pervenirsi, a giudizio della Sezione, sulla base di un esame logicosistematico della normativa richiamata.

Premesso, in via generale, che la dottrina, alla stregua dei principi e delle norme vigenti in materia di persone giuridiche, sia pubbliche che private, designa il patrimonio come un elemento essenziale delle persone giuridiche medesime, vera e propria condizione per la stessa loro esistenza sicchè non pare possa prescindersi da una sua formale determinazione all'atto stesso della costituzione della personalità, la Sezione osserva che tale considerazione acquista particolare rilievo quando venga riferita alle istituzioni pubbliche, come quelle ospedaliere, in cui l'elemento patrimoniale diventa assolutamente prevalente rispetto agli altri elementi, diversamente dal caso degli enti di tipo associativo dove prevale l'elemento personale.

Si aggiunge che, per quanto in particolare riguarda gli enti ospedalieri, non può tralasciarsi di considerare che la costituzione del nuovo ente prevista dalla legge n. 132 del 1968 avviene mediante distacco da uno precedente, operazione che sul piano logico-giuridico in tanto è concepibile in quanto siano contestualmente regolati i rapporti patrimoniali tra i due enti, sin dal momento dello scorporo; problema, questo, del quale si è giustamente preoccupato il legislatore e che è stato risolto con le apposite norme contenute nei commi 3°, 4° e 5° dell'art. 5, le quali dispongono appunto il passaggio

immediato al nuovo ente dei rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera e la determinazione del patrimonio da parte del Presidente della Regione (in via transitoria dal Presidente della Repubblica) all'atto stesso della costituzione del nuovo ente.

Oltre tutto, il rinvio ad un successivo decreto per la determinazione del patrimonio non avrebbe senso – e sul piano giuridico potrebbe creare non poche difficoltà e incertezze – stante il disposto immediato passaggio dei rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera, in quanto tale passaggio ha come necessario presupposto la determinazione degli elementi patrimoniali (beni, servizi e obbligazioni attive e passive) cui quei rapporti afferiscono e si riannodano.

A modificare questo convincimento della Sezione non valgono le obiezioni mosse dall'Amministrazione in sede di risposta al rilievo dell'Ufficio di controllo.

L'Amministrazione ha in quella occasione sostenuto, innanzitutto, che la stessa legge 12 febbraio 1968, n. 132, al 3º comma dell'art. 5, elenca, senza possibilità di errore, quali siano i beni e le attività che devono essere trasferiti al nuovo ente per cui l'attività della Commissione di scorporo sarebbe di natura meramente ricognitiva.

Ciò, ad avviso della Sezione, non è esatto. La legge, pur indicando in linea generale ed astratta i beni da trasferire al nuovo ente, ha rimesso al decreto del Presidente della Repubblica la determinazione del patrimonio sulla base dell'atto di individuzione e di inventariazione dei beni effettuato dalla commissione provinciale, con ciò attribuendo valore funzionale e determinante all'atto di identificazione concreta dei beni rispetto a cui la legge dispone la successione. La presenza di tale atto risponde ad una esigenza pratica e di chiarezza onde ne deriva la sua insostituibilità e la sua indifferibilità rispetto al provvedimento di costituzione del nuovo ente chiamato a proseguire, senza soluzione di continuità, l'attività ospedaliera già svolta dall'ente pubblico originario titolare di detta attività.

L'altro argomento, addotto dall'Amministrazione a sostegno della sua tesi circa la non necessarietà della contestuale determinazione del patrimonio, si basa sull'art. 57 della legge n. 132 del 1968 il quale stabilisce che, dall'entrata in vigore della legge stessa, l'ente originario (nella specie l'I.N.P.S.) debba tenere una distinta gestione per le attività diverse da quella ospedaliera.

Ove si consideri che la norma citata è stata dettata dall'esigenza di assicurare la continuità della gestione dei beni e dei servizi in attesa della nomina del commissario al quale, nelle more della costituzione del consiglio di amministrazione, la legge stessa affida la provvisoria gestione del nuovo ente, appare evidente che tale nomina presuppone l'avvenuto effettivo trasferimento del patrimonio, non potendosi, diversamente, parlare di gestione, sia pure provvisoria, del nuovo ente; donde la non rilevanza dell'argomento addotto dall'Amministrazione ai fini del decidere.

Ma vi è dippiù. L'orientamento interpretativo della Sezione risulta in armonia con il pensiero espresso dal relatore della legge avanti la 14ª Commissione permanente della Camera dei Deputati (Atti parlamentari, IV Legislatura – Camera dei Deputati n. 3251–444–1483–2908 – A – pag. 9) il quale ebbe a dichiarare che, per effetto della legge stessa, gli ospedali degli enti pubblici che svolgono anche attività diverse da quella ospedaliera « sono staccati dagli enti di origine ed eretti in enti ospedalieri dopo che una apposita commissione provinciale avrà proceduto alla individuazione ed all'inventario dei beni che dovranno essere trasferiti all'ente ospedaliero qualora siano istituzionalmente e in atto destinati a beneficio dell'attività ospedaliera ». L'espressione « dovranno » sta evidentemente a significare che il trasferimento dei beni non avviene ex lege, ma attraverso ed a seguito dell'atto amministrativo di formale, concreta individuazione dei beni stessi.

Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a ritenere non conforme a legge il provvedimento sottoposto al suo esame.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento indicato in epigrafe.

IL RELATORE
f.to Italo Sfrecola

IL PRESIDENTE f.to Eugenio Campbell



Deliberazione n. 422

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del giorno 8 ottobre 1970;

visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 5503 del 28 luglio 1969 con il quale si accoglie il ricorso in via straordinaria presentato il 1º settembre 1967 da Marchesiello Raffaele, Cancelliere di Prima Classe presso il Tribunale di Ancona, avverso il provvedimento ministeriale del 3 marzo 1967 che ha applicato all'ex grado 10º anzichè all'ex grado 9º il beneficio della abbreviazione dei termini agli effetti degli aumenti periodici di stipendio;

viste le osservazioni formulate dall'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero di Grazia e Giustizia con il foglio di rilievo n. 41 del 20 novembre 1969;

vista la risposta dell'Amministrazione al detto rilievo in data 26 febbraio 1970, con la quale si chiedeva anche la pronuncia della Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 24 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la relazione del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero di Grazia e Giustizia in data 14 maggio 1970;

vista l'ordinanza in data 25 settembre 1970 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione del controllo per l'adunanza odierna e le ha deferito la pronuncia sul visto e sulla registrazione del cennato decreto Presidenziale;

vista la nota del 25 settembre 1970, n. 671/s.c. con cui è stata data comunicazione della predetta ordinanza ai Ministeri di Grazia e Giustizia e del Tesoro;

udito il relatore Consigliere dott. Giuseppe Algerino;

udito il rappresentante del Ministero del Tesoro che si è pronunciato contro la registrazione del decreto e in favore della tesi sostenuta dall'Ufficio di controllo della Corte;

non comparso alcun rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia.

Ritenuto in

FATTO

Con decreto del Ministero del Tesoro del 10 aprile 1959 fu concesso al Signor Marchesiello Raffaele il trattamento pensionistico di guerra di 5ª categoria a decorrere dal 30 marzo 1956.

Rivestendo il Marchesiello la qualifica di cancelliere di 2ª classe, ex grado 10°, il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto del 1º luglio 1959, gli concesse il beneficio dell'abbreviazione di un anno agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, quale differenza tra i due anni spettantegli a norma della lettera a) dell'art. 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, sostituito dall'art. 2 del

R.D.L. 17 maggio 1923, n. 1284, e l'anno già attribuitogli per abbreviazione, per aver conseguito la croce di guerra, in base alla lettera b) dello stesso articolo, non consentendo la norma il cumulo dei due benefici.

Con successivo decreto dello stesso Ministero del 30 luglio 1959 il Marchesiello fu promosso alla qualifica di cancelliere di Iª classe, ex grado 9°, con decorrenza dal 30 giugno 1957. Successivamente, in data 8 febbraio 1967, il Marchesiello presentò istanza intesa ad ottenere che il cennato beneficio, in conseguenza della retroattività della promozione, gli fosse applicato sulla base del riferimento all'ex grado 9°.

Con provvedimento dell'8 marzo 1967 il Ministero respinse la predetta istanza perchè l'assegnazione di quinta categoria, attribuita per l'infermità di guerra, aveva decorrenza dal 30 marzo 1956, data antecedente alla decorrenza della promozione di cui trattasi.

Avverso tale provvedimento il Marchesiello propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo eccesso di potere, illogicità manifesta, violazione di legge ed errata motivazione, riferendosi alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in base alla quale i benefici combattentistici dovrebbero applicarsi con riferimento alla posizione di stato dell'impiegato alla data in cui essi vengono riconosciuti dalle competenti autorità.

Con relazione del 6 novembre 1967 il Ministero di Grazia e Giustizia chiese il parere del Consiglio di Stato sul ricorso predetto, eccependone in via pregiudiziale l'inammissibilità in quanto proposto, a suo avviso, contro un provvedimento che sostanzialmente aveva carattere confermativo di altro non impugnato nei termini, e sostenendo, nel merito, che l'Amministrazione, nel riconoscere al pubblico impiegato i benefici combattentistici, emette un provvedimento di carattere ricognitivo e non costitutivo.

Con parere n. 1458/67 del 22 maggio 1969 il Consiglio di Stato in adunanza generale ritenne infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento in questione, perchè non confermativo di altro precedente atto, ma rivolto a disporre sulla istanza di attribuzione del beneficio di abbreviazione dei termini agli effetti della progressione nel trattamento economico nella qualifica rivestita al momento del riconoscimento della sussistenza del titolo alla abbreviazione medesima.

Passando al merito, poi, il consesso anzidetto ritenne che il decreto concessivo del trattamento pensionistico di guerra aveva carattere costitutivo, quanto al riconoscimento della invalidità da evento bellico, ciò che comportava la attribuzione del beneficio connesso alla benemerenza dalla data della sua emanazione, non influendo in senso diverso la attribuzione del connesso trattamento pensionistico con decorrenza anteriore. È ciò in quanto l'atto in discorso assume differente valore nella pluralità dei suoi effetti, prima come riconoscimento del titolo al quale è connesso di diritto il beneficio di cui trattasi, poi come attributivo del trattamento pensionistico.

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, il decreto concessivo di pensione, da un lato, ha carattere di accertamento costitutivo, per ciò che attiene al riconoscimento della invalidità, e dall'altro lato esprime un atto di volontà dell'Amministrazione, in forma autoritativa, volto a regolare un rapporto giuridico obbligatorio disciplinato dalla legislazione pensionistica.

Sotto il primo riflesso, il ripetuto decreto qualifica giuridicamente nell'interessato la dipendenza dell'invalidità da causa di guerra e l'ascrivibilità ad una data categoria, e costituisce il titolo non surrogabile in base al quale può essere emesso il provvedimento di attribuzione del beneficio consistente nella riduzione del periodo di servizio stabilito per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio spettanti agli impiegati statali.

Sulla base di queste considerazioni il Consiglio di Stato espresse parere favorevole al ricorso del cancelliere Marchesiello, osservando che la disciplina del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, non prevede una applicazione retrodatata del beneficio, ma dispone l'applicazione di esso in base al titolo di riconoscimento della benemerenza bellica, prodotto dalla competente autorità, di modo che alla data di tale riconoscimento occorrerebbe rifarsi per individuare la posizione di impiego alla quale deve essere applicato il beneficio.

In conformità di tale parere il Presidente della Repubblica ha emesso il decreto del 28 luglio 1969 col quale si accoglie il ricorso proposto dal Marchesiello il 1º settembre 1967.

Con il foglio di osservazioni n. 41 del 20 novembre 1969 l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero di Grazia e Giustizia, ritenendo che il beneficio in argomento per gli invalidi di guerra dovesse avere attuazione con la stessa decorrenza di quella determinata nel provvedimento concessivo della pensione, restituì non registrato il provvedimento ora all'esame della Sezione, della quale ebbe a richiamare le deliberazioni n. 319 del 28 maggio 1965 e n. 399 del 14 luglio 1969.

Il Ministero di Grazia e Giustizia con nota n. 415 del 2 febbraio 1970 ha insistito nella richiesta di registrazione del provvedimento stesso, da sottoporre alla pronuncia di questa Sezione, ai sensi dell'art. 24 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, osservando:

- 1º) che il sindacato di legittimità della Corte dei conti sui decreti di decisione dei ricorsi straordinari è limitato ai soli vizi formali e procedurali;
- 2º) che il Ministero aderiva alle argomentazioni esposte nel parere del Consiglio di Stato non ravvisandovi errori di diritto.

All'adunanza odierna non è comparso il rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia ed è intervenuto soltanto il rappresentante del Ministero del Tesoro, che ha aderito alla tesi dell'Ufficio di controllo della Corte.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la decisione su di esso non hanno carattere giurisdizionale, ma si pongono solo in alternativa con il rimedio esperibile in sede giurisdizionale.

Il parere del Consiglio di Stato, costituente una fase del procedimento per la decisione sul ricorso straordinario, è vincolante (salva la facoltà del Consiglio dei Ministri di non conformarvisi) solo nei confronti della Amministrazione (parte), ma non vincola l'esercizio del controllo di legittimità spettante alla Corte dei conti, la quale non attua una funzione attinente al procedimento per la perfezione dell'atto soggetto a controllo, ma si pone in veste di magistratura, come organo a rilevanza costituzionale, non riducibile in alcun caso dalla altrui attività amministrativa (nel senso di modificare l'estensione del potere attribuitole dalla carta costituzionale in ordine all'esame della regolarità procedimentale) ogni volta che la esecutorietà dell'atto sia subordinata alla pronuncia di legittimità mediante il visto e la conseguente registrazione.

Ciò precisato, si osserva che la disposizione dell'art. 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, nel testo sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 17 maggio 1923, n. 1284, alla lettera a) riconosce, fra l'altro, un « diritto » all'abbreviazione di un biennio nella progressione del trattamento economico a favore di soggetti che siano impiegati di ruolo dello Stato e siano altresì mutilati od invalidi di guerra ascritti ad una delle prime sei categorie contemplate nella tebella annessa al D.L. 20 maggio 1917, n. 876.

La predetta norma, non contenendo alcuna disposizione intesa a stabilire un particolare regime di decorrenza del beneficio di che trattasi, rispetto al trattamento pensionistico, lascia intendere che entrambi i trattamenti debbano decorrere dalla medesima data, nella quale del resto si realizzano contestualmente i due requisiti anzicennati.

La disposizione medesima, infatti, fa riferimento, ai fini dell'insorgenza del diritto de quo, al possesso non del titolo specifico di riconoscimento, ma dello status generico di impiegato e di pensionato per causa di invalidità di guerra, con la conseguenza che l'attribuzione di forza retroattiva all'operatività del titolo non trova espansione automatica anche nei confronti del momento di insorgenza del possesso di status, attesa la sussistenza della loro autonomia, anche sotto il profilo funzionale.

D'altra parte, il riferimento, contenuto nell'articolo 45 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, ai documenti prodotti dagli interessati o richiesti dall'amministrazione militare, attiene al solo regime

probatorio, fermo restando il contenuto dell'articolo 44 che, agli effetti della determinazione dei requisiti occorrenti per l'istaurazione del rapporto, fa riferimento al solo possesso di status.

In senso contrario, non varrebbe stabilire alcun parallelo fra la normativa in esame e quella pensionistica di guerra, in quanto fra i due tipi di normativa esiste soltanto una analogia di ratio per ciò che attiene alle relative cause ed agli effetti: la forza retroattiva di cui sono dotate le norme in materia pensionistica, per ciò che concerne la determinazione del momento di insorgenza dell'invalidità, invero non sempre coeva al fatto bellico, è legata al solo verificarsi del requisito prescritto, a nulla rilevando il successivo momento di cessazione, il quale è destinato esclusivamente a delimitare gli effetti della durata nel tempo del relativo trattamento giuridico.

Di conseguenza, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto previsto dal predetto art. 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, presentando la stessa natura del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione, possiede anche identica efficacia retroattiva, ai fini della determinazione del momento di insorgenza del corrispondente diritto.

A diversamente opinare, d'altra parte, a parità di tempi e di condizioni, si potrebbe verificare, fra stessi soggetti di diritto, una diversità di trattamento, per ciò che concerne l'attribuzione ed il godimento di un identico beneficio, a seconda del tempo accidentamente occorso, in sede sia di amministrazione attiva, che di contenzioso speciale, per il riconoscimento del diritto a pensione.

Consegue, da quanto sinora ritenuto, che la motivazione, fatta propria dal decreto di accoglimento del ricorso straordinario indicato in epigrafe, è contraria alla norma di legge (art. 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, nel testo modificato) la quale – secondo quanto già detto – fa riferimento allo status di pensionato e alla assegnazione ad una delle categorie d'invalidità di sopra richiamate, anzichè al decreto di riconoscimento del diritto a pensione.

Nella specie, non si verificano conflitti né di giudicati, né di attribuzione, sia perchè non si verte in campo giurisdizionale, sia perchè l'intervento, nel procedimento, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti – organi, entrambi, forniti di rilevanza costituzionale – si è rettamente svolto nell'ambito delle rispettive competenze, impregiudicata restando, in ogni caso, la facoltà, quantomai lata, del Governo di chiedere la registrazione con riserva del decreto a cui oggi viene ricusato il visto.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione del D.P.R. 28 luglio 1969, n. 5503, di cui sopra.

IL RELATORE
f.to Giuseppe Algerino

IL PRESIDENTE f.to Raffaele Rossano

Deliberazione n. 434

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 25 febbraio 1971;

visti i decreti dal n. 70 al n. 88 e dal n. 244 al n. 274, in data 23–28 dicembre 1970, con i quali il Ministro del Turismo e dello Spettacolo ha disposto l'inquadramento, in applicazione dell'articolo 25, III comma, della legge 28 extobre 1970, n. 775, in categorie del personale non di ruolo, con qualifica di diurnista, di quarantotto elementi, che svolgevano un'attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1964, n. 114, o prestavano un'opera saltuaria, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520, integrati dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1965, n. 1435;

viste le osservazioni formulate dall'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, con foglio di rilievi n. 3 del 21 gennaio 1971 e le relative controdeduzioni della Amministrazione;

vista la relazione del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, in data 13 febbraio 1971;

vista l'ordinanza in data 16 febbraio 1971, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione del controllo per l'adunanza odierna e le ha deferito la pronunzia sul visto e sulla registrazione dei suindicati decreti ministeriali;

vista la nota del 17 febbraio 1971, con cui è stata data comunicazione della predetta ordinanza al Ministero del Turismo e dello Spettacolo e al Ministero del Tesoro;

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il Consigliere relatore dott. Leonardo Caruso;

uditi i rappresentanti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e del Ministero del Tesoro;

Ritenuto in

FATTO

Con vari decreti in data 23-28 dicembre 1970 e con effetto dal 10 novembre 1970, il Ministero del Turismo e dello Spettacolo aveva provveduto a collocare, ai sensi dell'art. 25 - III comma - della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nelle categorie di impiego non di ruolo, previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, e come diurnisti, quarantotto elementi, che, a seguito di incarico, conferito ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1964, n. 114, o di autorizzazione a dare un'opera saltuaria,

giusta gli articoli 1 e 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520, integrati dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1965, n. 1435, prestavano, da data anteriore al 31 luglio 1970, servizio continuativo e a tempo pieno presso gli Uffici del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Con foglio di rilievi n. 3 del 21 gennaio 1971, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero suddetto restituiva i provvedimenti non registrati, opponendo che la norma del III comma dell'articolo 25 della menzionata legge 775 del 1970 non poteva trovare applicazione nei confronti di chi, come gli incaricati, ex art. 2 della legge 114 del 1964, e coloro che erano stati autorizzati a dare una opera saltuaria, giusta gli artt. 1 e 10 della legge 520 del 1961, non risultavano assunti, per mansioni impiegatizie, con regolare provvedimento, alle dipendenze dell'Amministrazione.

Eccepiva, inoltre, l'Ufficio di controllo che sia il personale a prestazione saltuaria che quello incaricato, ex art. 2 della legge 114/1964, era chiamato a dare una prestazione a carattere professionale (locatio operis), che mal si conciliava con l'instaurazione di un rapporto d'impiego, di diritto pubblico o di diritto privato, costituente la base indispensabile per l'applicazione della norma di cui al prefato III comma dell'art. 25.

Replicava il Ministero, controdeducendo che l'applicazione dell'art. 25 – III comma – della più volte citata legge 775/1970 non presupponga necessariamente l'esistenza di un provvedimento di regolare assunzione, bastando, invece, il fatto della prestazione del servizio ad una certa data ed «al limite, anche indipendente da una volontà imputabile ad un organo dell'Amministrazione».

Secondo quest'ultima, la norma sarebbe stata formulata in modo talmente ampio, da far ritenere che il legislatore avesse voluto prescindere, non solo da una forma determinata di assunzione – altrimenti non avrebbe senso la formulazione « comunque assunti » –, ma anche da un qualsivoglia atto non formale di assunzione – altrimenti sarebbe priva di significato l'aggiunta alternativa « o denominati ».

Ad avviso del Ministero, poi, non essendo previsto alcun riconoscimento, agli effetti giuridici, del servizio prestato dal personale di cui trattasi, la norma del III comma del menzionato art. 25 farebbe sorgere di diritto e d'ufficio un rapporto di lavoro transitoriamente precario di avventiziato e successivamente di ruolo.

Atteso il dissenso con l'Amministrazione, il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo trasmetteva gli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, al Presidente della Corte, il quale, con ordinanza in data 16 febbraio c.a., deferiva alla Sezione del controllo, convocata per l'odierna adunanza, la pronuncia sul visto di legittimità dei provvedimenti in questione;

Considerato in

DIRITTO

La Sezione tiene anzitutto presente l'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il quale prevedeva che coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, prestavano servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione stessa almeno dal 1º marzo 1968 ed erano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, fossero collocati con la qualifica di diurnista, a secondo del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo, previste dalla tabella I, allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al medesimo personale erano attribuiti il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento e si applicavano anche le disposizioni, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

La disposizione del III comma dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 non fa altro che estendere la riportata norma dell'art. 21 della legge 249 del 1968 a tutte le Amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, prendendo in considerazione tutti coloro che prestassero servizio da data non posteriore al 31 luglio 1970.

Ciò posto, la questione insorta verte essenzialmente sul significato da dare alla dizione, contenuta sia nell'art. 21 della legge 249/1968 che nel III comma dell'art. 25 della legge 775/1970: « coloro i quali, comunque assunti o denominati... ».

La Sezione, dopo approfondito esame, ritiene che, per ambedue le disposizioni, la « ratio » sia stata quella di sanare tutte quelle situazioni anomale, venutesi a creare, per effetto dell'utilizzazione, in maniera continuativa e con l'osservanza di tutti i doveri d'ufficio, di personale di differente estrazione, legato o non da regolare rapporto d'impiego.

A tutto questo eterogeneo personale la norma in discorso offre la possibilità di inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo dello Stato, come diurnisti, con riferimento al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente svolte, nonchè di collocamento nei corrispondenti ruoli organici dopo un periodo di tre anni, ridotto ad un anno per i combattenti, per le vedove, gli orfani di guerra e le categorie equiparate e per coloro cui siano stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici uffici, giusta il combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 7 aprile 1948, n. 262 e del VI comma dello stesso art. 25 della ripetuta legge 775 del 1970.

Nel contempo, però, il legislatore, per evitare il ripetersi nel futuro delle cennate, irregolari situazioni, con il II comma dell'art. 25 in argomento, ha sancito la cessazione dell'efficacia di tutte le disposizioni, che consentivano assunzioni di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato, eccezion fatta per le assunzioni nelle carriere esecutive ed ausiliarie per le esigenze di servizio di carattere eccezionale dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

In sostanza, la norma del III comma dell'articolo 25 della legge 775/1970 va interpretata nel senso che il beneficio da essa recato si applica non solo a coloro che si trovavano in servizio da una data non posteriore al 31 luglio 1970, quale che fosse stato l'originario modo di assunzione (« comunque assunti »), ma anche a coloro che prestavano un'opera alle dipendenze delle Amministrazioni, con tutti i crismi sostanziali del rapporto d'impiego, prescindendo dall'esistenza di un titolo formale di assunzione (« o denominati »).

Alla luce di siffatti criteri interpretativi, la Sezione si volge ad esaminare le particolari situazioni determinatesi presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, per effetto della utilizzazione in maniera continua degli autorizzati a dare soltanto prestazioni saltuarie o una mera attività di indagine e di studio, per accertare se, nei confronti del personale interessato, ricorrano le condizioni indispensabili per l'applicazione della norma di favore, di cui qui si discute: la prestazione di un servizio da data non posteriore al 31 luglio 1970 e la percezione di una retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero medesimo.

La Sezione preliminarmente riscontra che gli artt. 1 e 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520, integrati dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1965, n. 1435, autorizzavano il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ad avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, per esigenze particolari e temporanee dei propri servizi, nel limite di 15 unità per ogni esercizio finanziario.

Per detto personale, l'art. 12 della stessa legge 520 del 1961 recava esplicitamente che le sue prestazioni non facevano sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego; ma siffatta prescrizione non impedisce l'applicazione della norma del III comma dell'art. 25 della legge 775/1970, dal momento che il Ministro del Turismo e dello Spettacolo ha dichiarato, nelle premesse dei relativi decreti d'inquadramento come diurnisti, che gli interessati prestavano servizio continuativo e a pieno tempo presso il Ministero medesimo da data anteriore al 31 luglio 1970 sino a quella di emanazione dei decreti stessi e percepivano una retribuzione sui fondi stanziati sul capitolo 1054 del proprio bilancio.

Non dissimile è la situazione di coloro, ai quali, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1964, n. 114, erano stati affidati incarichi di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione,

che sono diversi dagli speciali incarichi contemplati dall'art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, il cui onere grava su un differente capitolo di bilancio (il 1091), poichè il Ministro competente, pur in presenza della clausola, contenuta nei singoli decreti di conferimento d'incarico, della non insorgenza di alcun rapporto d'impiego con l'Amministrazione, ha reso una dichiarazione, identica a quella fatta per i saltuari, e cioè che gli interessati avevano prestato servizio continuativo e a tempo pieno da data anteriore al 31 luglio 1970, sino a quella dei provvedimenti in esame, percependo una retribuzione a carico del capitolo 1103 del bilancio del Ministero stesso.

Le suddette considerazioni inducono, quindi, la Sezione a ritenere legittimi i provvedimenti.

P. Q. M.

ammette al visto e alla conseguente registrazione i decreti indicati in epigrafe.

IL RELATORE f.to Caruso

IL PRESIDENTE f.to Rossano

Allegato M

DETERMINAZIONI DELLA SEZIONE CONTROLLO ENTI



Determinazione n. 1037

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nelle adunanze del 17 e 18 novembre 1970;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la delimitazione dell'altopiano silano e dei territori contermini;

vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, concernente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano;

vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (I Piano verde);

visto il D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948, recante norme sugli enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dalla legge n. 454 del 1961;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente « delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività »;

visto il D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, sulla organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (II Piano verde);

vista la legge 27 luglio 1967, n. 685, di approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966–1970;

visto il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

viste le segnalazioni con cui i magistrati con funzioni di controllo sugli enti di sviluppo, o aventi anche compiti di sviluppo, a norma dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958, hanno riferito sull'attività svolta dagli enti stessi in ordine agli interventi in favore delle cooperative promosse o assistite, ed, in particolare, che:

- a) l'Ente di sviluppo in Campania ha erogato, dal 1965 al 1969 a cooperative da esso assistite contributi per milioni 297,5;
- b) che l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania ha erogato a cooperative da esso assistite contributi per milioni 150,7;

- c) che l'Ente di sviluppo in Toscana e nel Lazio ha erogato, nel 1967 e nel 1969, a cooperative da esso assistite contributi «per ristrutturazione» in milioni 293;
- d) che l'Ente Delta padano ha erogato a cooperative da esso assistite, nel 1968 e nel 1969, contributi a vario titolo per milioni 547,5;
- e) che le deliberazioni degli enti adottate in ordine alle erogazioni di cui sopra sono state tutte approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta la vigilanza sull'ente;

vista la memoria depositata dal Ministero dell'agricoltura;

udito lo stesso Ministero – nella persona del prof. dott. Michele Bottalico, direttore generale della bonifica e della colonizzazione – il quale ha sviluppato gli argomenti già esposti nella memoria depositata presso la Segreteria della Sezione;

udito l'Ente Delta padano – nella persona del direttore generale dott. Fernando Felicori – il quale ha illustrato l'attività svolta dall'ente in favore delle cooperative nel settore dell'assistenza economico-finanziaria;

viste le memorie prodotte dall'Ente Delta padano, nelle quali, riconosciuta la funzione pubblica della garanzia fidejussoria prestata dall'Ente, si afferma che:

- .a) il fondo rischi costituito da reali accantonamenti integralmente disponibili può essere impiegato allo scopo di sostenere le cooperative che trasformano e vendono prodotti agricoli, esplicando una funzione esplicitamente riconosciutagli dall'art. 50 del D.L. 745 del 1970;
- b) che, per effetto di questa stessa norma, anche agli enti di sviluppo oltre che al Ministero dell'agricoltura sarebbe stato attribuito il potere di intervenire nelle forme e nei casi previsti dagli artt. 6 ed 8 del II Piano verde;
- c) che i contributi in passato deliberati non rientravano nell'ipotesi prevista dall'art. 3, lett. e), della legge 901 del 1965 ma concretavano, invece, forme e modalità di intervento economico-finanziario consentite dalla normativa nel suo complesso considerata;

udito il relatore;

ritenuto che la Corte, nel riferire al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti e sezioni di riforma fondiaria per il periodo 1951–1960 (Atti Parlamentari – III Legislatura – Camera dei Deputati – Doc. XIV, n. 1 – Vol I – Nota introduttiva – pag. 15, n. 15), ebbe a precisare che « una eccessiva attività assistenziale potrebbe facilmente sfociare in una quasi diretta corresponsabilità nella conduzione dei poderi da parte dell'Ente, per cui l'assegnatario non giungerebbe a conseguire quella piena autonomia che costituisce indubbiamente una delle peculiari finalità della riforma fondiaria, mentre potrebbe anche formarsi il convincimento che spetti all'Ente sopperire alle deficienze che si dovessero determinare nei risultati economici dell'azienda affidatagli »;

considerato che l'art. 22 della legge n. 230 del 1950, il quale ha fatto obbligo agli enti di riforma di « organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria per gli assegnatari », obbligatoriamente associati in cooperative a norma del successivo art. 23, è tuttora in vigore per effetto del combinato disposto degli articoli 32, II comma, del I Piano verde; 1, I comma, del D.P.R. n. 948 del 1962; 3, I comma, della legge n. 901 del 1965;

che le cooperative, originariamente costituite solo da assegnatari, furono aperte, per effetto della legge n. 600 del 1957, art. 4, ai coltivatori diretti e, poi, a tutti i produttori agricoli dei comprensori degli enti di sviluppo;

che l'art. 22 della legge n. 230 del 1950 – formulato in maniera quanto mai lata e generica – racchiude tutte le ipotesi di assistenza economico-finanziaria, sicchè la successiva legislazione – nel renderle in parte esplicite e reiterando ad ogni occasione il generico mandato agli enti di assi-

stere e sostenere la cooperazione – ha inteso esemplificare alcune delle varie forme di assistenza economico-finanziaria, lasciando agli enti il potere di scegliere ed attuare quelle più idonee ai casi di specie;

che, peraltro, tale potere trova limiti invalicabili là dove l'assistenza economico-finanziaria possa, sia pure indirettamente, compromettere, o concorrere a compromettere, il conseguimento delle due finalità ultime così della riforma fondiaria come dell'attività di sviluppo: la costituzione e l'avviamento di aziende cooperative economicamente sane e la formazione, nei loro dirigenti, di quella mentalità imprenditoriale il cui difetto mai potrà consentire il superamento delle difficoltà che connotano ogni attività esplicata nel libero mercato, specie in un settore, come quello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, la cui crisi – per motivi che qui è superfluo indicare – ha carattere generalizzato e trascende anche i confini del territorio nazionale;

che, in una siffatta prospettiva, non rientra nel potere degli enti di sviluppo concedere alle cooperative contributi a fondo perduto ad eccezione di quelli previsti dall'art. 3, lett. e) della legge 901 del 1965 – i quali hanno per oggetto il parziale rimborso delle spese di gestione nei primi due anni di attività delle cooperative – per un oggetto diverso ed in epoca successiva al primo biennio di attività;

che la tesi sostenuta dall'Ente Delta padano per cui il potere di concedere contributi, spettante al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per effetto degli artt. 6 e 8 del II Piano verde, sarebbe stato implicitamente attribuito agli enti di sviluppo dall'art. 50 del D.L. n. 745 del 1970, non trova conferma così nella lettera come nello spirito della norma e che la puntualizzazione in questa contenuta va inquadrata nei modi di assistenza economico-finanziaria attribuiti alla competenza degli enti di sviluppo secondo le linee della interpretazione sopra enunciate, in disparte la possibile duplicazione di interventi contributivi con conseguente dispersione di mezzi finanziari;

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'art. 8 della legge n. 259 del 1958, non conformi a legge le deliberazioni assunte dagli enti di sviluppo intese ad erogare alle cooperative da essi promosse o assistite contributi a fondo perduto in tempi e con oggetto diversi da quelli previsti dall'art. 3, lett. e) della legge n. 901 del 1965.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'On.le Ministro per il tesoro ed all'On.le Ministro per l'agricoltura e per le foreste nonchè a tutti gli enti di sviluppo ed a quelli aventi anche compiti di sviluppo.

IL RELATORE f.to Mesiti

IL PRESIDENTE f.to Rossano

Determinazione n. 1017

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 7 luglio 1970;

visto il t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, istitutiva (art. 6) dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise, e il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 5 marzo 1970, di costituzione e funzionamento dell'Ente stesso;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 e n. 257, rispettivamente, istitutivo degli Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria e di organizzazione degli enti di sviluppo già di riforma fondiaria;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961 e 11 aprile 1966 con i quali gli enti predetti sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

viste le proprie determinazioni:

- 7 giugno 1966, n. 624, la quale afferma il principio che il personale non ha un diritto soggettivo alla progressione in carriera, essendo le promozioni disposte nel preminente interesse dell'amministrazione e dichiara l'illegittimità di quelle disposte con decorrenza, tuttoché effettuate non per mera anzianità, da data anteriore a quella nella quale il competente organo ha provveduto alla formazione della graduatoria di merito; pur riconoscendo l'autonomo potere degli enti di adottare, nelle more della produzione dei regolamenti organici, i provvedimenti di promozione del proprio personale con l'osservanza dei principii dell'impiego statale richiamati dalla legge n. 901 del 1965;
- 6 giugno 1967, n. 755, che ritiene illegittima l'emanazione di norme transitorie quali si configurano quelle relative alla soppressione delle qualifiche intermedie in quanto prodotte prima ancora della approvazione della disciplina regolamentare, dalla legge assunta a presupposto indispensabile della loro formulazione;
- 18 giugno 1968, n. 866 e 3 dicembre 1968, n. 899, che ribadiscono il principio di diritto, in virtù del quale le promozioni non possono decorrere da data anteriore alla formazione della graduatoria di merito e, considerando di natura normativa il contenuto delle deliberazioni degli enti, là dove dettano criteri e direttive da osservarsi in sede esecutiva per gli avanzamenti di carriera del proprio personale, ritengono l'efficacia di tali delibere condizionata alla loro approvazione, da parte del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, a norma dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778;
- 4 febbraio 1969, n. 923, che, riaffermando i suindicati principii, dichiara la illegittimità,
 per violazione dell'art. 8 della legge n. 901 del 1965 e per vizio della causa, delle deliberazioni

18 novembre 1968 e 30 novembre 1968 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Puglia e Lucania, per la parte in cui hanno previsto la modifica della situazione organica esistente al 31 dicembre 1964, nonchè la ineseguibilità delle stesse, per la parte in cui dettano una nuova disciplina normativa delle promozioni, in mancanza dell'approvazione del Ministero vigilante di concerto con quello del tesoro;

- 28 ottobre 1969, n. 972, che ha rilevato l'illegittimità - per violazione dell'art. 8 sopra citato - della deliberazione 27 maggio 1969, n. 6 con cui il Consiglio di amministrazione dell'Opera Sila, ha apportato variazioni alla dotazione delle qualifiche, ampliandone alcune afferenti a quelle più elevate e ha dichiarato che la deliberazione stessa, avendo a contenuto materia dalla legge riservata al regolamento, deve essere sottoposta all'approvazione non solo del Ministro per l'agricoltura ma anche di quello per il tesoro;

viste le relazioni dei magistrati con funzioni di controllo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958, presso gli Enti di sviluppo agricolo, dalle quali risulta che:

- a) taluni Enti (Ente Maremma, ETFAS, Ente di sviluppo in Campania, Ente Delta Padano) hanno effettuato promozioni del dipendente personale in base alle disposizioni normative ed ai criteri vigenti prima della entrata in vigore della legge n. 901 del 1965;
- b) altri enti (Ente Fucino, Ente di sviluppo in Puglia e Lucania) tali promozioni hanno effettuato in base a nuove disposizioni normative prodotte, dopo l'entrata in vigore della legge n. 901 del 1965, con deliberazioni dei Consigli di amministrazione senza che sia intervenuta la richiesta approvazione del Ministero vigilante e di quello del tesoro, necessaria ai sensi dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778 e dell'art. 5 dei DD.P.R. n. 253 e 257 del 1966;
- c) alcuni Enti, inoltre, (Ente Maremma, Ente di sviluppo nelle Marche) hanno, nel corso del 1970, deliberato una nuova disciplina delle promozioni, senza trasmettere i relativi provvedimenti al Ministero vigilante per la congiunta approvazione con quello del tesoro;
- d) l'Opera Sila ha previsto una nuova disciplina delle promozioni, (fino ad oggi, peraltro, non effettuate) ed ha proceduto alla determinazione dei posti da conferire con deliberazioni approvate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, senza il previo concerto con quello del tesoro;
- e) l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, nonostante gli interventi degli organi di vigilanza, segnatamente del Ministero del tesoro, e di quelli di controllo, non ha adottato i provvedimenti conseguenziali alla cennata determinazione n. 923 ed ha deliberato, anzi, di procedere a nuovi turni di promozione;

viste le note del Ministero del tesoro 2 maggio 1969, 23 gennaio 1970, 24 marzo 1970 e da ultimo quella 30 aprile 1970, n. 115601, con la quale – constatato che l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, nonostante il telegramma 12 gennaio 1970 con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste aveva « chiesto la sospensione delle operazioni di promozione del personale », vi ha ugualmente proceduto « sulla base di una disciplina provvisoria non sottoposta preventivamente all'approvazione dei Ministeri vigilanti » – ha fatto presente al predetto Dicastero che « il continuo atteggiamento di inosservanza dell'Ente delle direttive impartite » dal Ministero stesso « e la grave situazione di illegittimità che è venuta a determinarsi in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, ... mentre impongono un richiamo delle responsabilità che incombono sui membri degli organi di amministrazione che concorrono alla formazione di provvedimenti censurabili sul piano della legittimità, rendono urgenti ... ulteriori interventi idonei a rimuovere tale situazione »;

vista la nota 20 giugno 1970, n. 16514 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella quale – in base anche alle considerazioni svolte dall'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania con nota 11 settembre 1969, n. 46284 a sostegno dei provvedimenti che han formato oggetto della citata determinazione n. 923 – ha segnalato «che l'operato dell'Ente . . . determinato e condizionato da particolari difficoltà inerenti alla pesante situazione creatasi ante-promozioni, per effetto di disposizioni normative ed amministrative . . . purtuttavia . . . è stato fondato, fin dove tecnicamente possibile, sul convincimento della sua rispondenza ai principi e criteri stabiliti » con le determinazioni n. 624 e n. 923;

ha informato « che le deliberazioni assunte dall'Ente sono state riesaminate con maggiore rigore alla luce delle richiamate determinazioni, pervenendo alla previsione di eliminare nella fase esecutiva le particolari disposizioni di contrasto »; ha notato « che, in definitiva, con i provvedimenti in questione l'Ente ha effettuato un numero di promozioni che . . . è da ritenersi sensibilmente inferiore a quello cui avrebbe dovuto farsi luogo ove fossero state adottate ed eseguite integralmente le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato, con conseguente minore onere finanziario per l'Ente stesso » ed ha espresso « l'avviso che possa autorizzarsi l'Ente in Puglia e Lucania ad adottare i provvedimenti conseguenti ai deliberati consiliari in discussione, tenendosi peraltro presente che tutta la materia troverà idonea disciplina nell'emanando regolamento organico, oramai in fase di perfezionamento e di definizione sulla base di recenti intese intervenute » tra esso Ministero « quello del tesoro e le rappresentanze sindacali del personale degli enti di sviluppo, presenti i rappresentanti delle amministrazioni degli enti stessi »;

vista la citata nota 11 settembre 1969 dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania nella quale, tra l'altro, è stato sostenuto che le deliberazioni 18 e 30 novembre 1968 non costituiscono « una regolamentazione organica, con valore costante e efficacia permanente », ma contengono « alcuni criteri provvisori, in attesa dell'emanando regolamento organico, e del tutto transitori, in quanto limitati ai soli turni di promozioni relativi al decorso triennio 1964–1966 », per cui si « ravvisa non comprovata la violazione » dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 aprile 1947, n. 778 e quindi infondato « il rilievo di non esecutività delle due deliberazioni consiliari . . . come pure la illegittimità delle promozioni ivi previste »;

vista la nota 9 luglio 1970 n 15816 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha informato di aver rappresentato all'Opera Sila «l'esigenza di attenersi, nella fase esecutiva dei provvedimenti, ai principi ed ai criteri vigenti in materia di promozione per i dipendenti civili dello Stato » richiamati dalla Corte con la determinazione n. 624 « e con riferimento alla situazione del personale esistente alla data del 31 dicembre 1964 (in base al disposto dell'art. 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901) »; ha espresso l'avviso che la norma contenuta nell'art. 11 del citato D.L.C.P.S. n. 778 del 1947 « non sembra vada riferita a tutti quei provvedimenti riguardanti il normale svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente » giacchè essa, così come quella dettata dall'art. 5 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, che direttamente si riferisce agli enti di sviluppo, prevederebbero che solo il regolamento organico del personale degli enti stessi debba essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro; ragion per cui, nelle more dell'approvazione dei regolamenti organici predetti, per il conferimento di promozioni al personale, non dovrebbe « seguirsi necessariamente la particolare procedura prevista dalle suindicate disposizioni, che invece va rispettata quando si debba far luogo all'adozione dei regolamenti organici». Impostazione giuridica questa cui, secondo il Dicastero dell'agricoltura, sembra aver aderito la Corte allorchè nella citata determinazione n. 624 « ebbe a riconoscere agli Enti di sviluppo, essendo decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, l'autonomo potere di adottare nelle more della produzione dei regolamenti organici, provvedimenti di promozione del proprio personale, a condizione che venissero osservati i principi ed i criteri vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato ». E ciò in quanto, sempre secondo tale Dicastero, « se così non fosse. . . l'autonomo potere riconosciuto esplicitamente agli Enti, in materia di promozioni ... verrebbe ad essere svuotato di ogni contenuto giuridico, non avendo significato alcuno un autonomo potere che debba estrinsecarsi nel rispetto di procedure ed attività esterne all'Ente, che, invece, sono richieste per la produzione di alcuni atti ben precisati dalla legge»;

uditi i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, dell'Ente Maremma, dell'ETFAS e dell'Opera Sila, i quali, intervenuti nell'adunanza odierna, hanno contestato l'applicabilità del menzionato art. 11 alle deliberazioni con cui gli enti di sviluppo hanno statuito la normativa delle promozioni del personale, le quali dovrebbero trovare organica disciplina negli emanandi regolamenti, ed hanno sostenuto la legittimità dei provvedimenti, normativi e di promozione, da ciascun ente adottati;

udito il relatore;

considerato, in via preliminare, che in violazione del puntuale disposto dell'art. 8, comma I, della legge n. 901 del 1965 – a mente del quale entro il 15 febbraio 1966 avrebbero dovuto essere emanati i regolamenti del personale – questi, tuttochè previsti dalle norme istitutive e di organizzazione dei singoli enti di sviluppo già di riforma fondiaria e poi dall'articolo 16 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948, non sono ancora operanti, in quanto il più recente testo, deliberato nel 1967 dai Consigli di amministrazione degli Enti (ad eccezione dell'Ente Maremma), non è stato finora approvato dai Ministeri competenti;

che tale carenza – aggravata dal modo episodico e disorganico con cui vengono esercitati i poteri di vigilanza e dal difetto di coordinamento nell'indirizzo dei Ministeri interessati – ha riflessi negativi sulla gestione degli enti, essendo cagione – come la Corte ha più volte osservato – di gravi incertezze e sperequazioni, anche a danno del personale, nonchè fomite di disordine organizzativo e d'inefficienza;

considerato, inoltre, che nei detti regolamenti debbono essere previste norme transitorie per regolare «l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale in servizio . . . al 31 dicembre 1964, in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado, nonchè all'attività svolta e al merito»;

che, decorso inutilmente il termine di sei mesi previsto dal citato art. 8, per la produzione dei regolamenti organici, è divenuto vieppiù cogente, per gli enti e i Ministeri vigilanti, l'obbligo di provvedere a quanto a tal uopo nella rispettiva competenza necessario;

che l'autonomo potere degli enti, di cui è cenno nella determinazione n. 624 – da esercitare, ovviamente, con l'osservanza delle altre norme costituenti l'ordinamento giuridico – si riferisce, come nella determinazione stessa è fatto palese, ai provvedimenti concreti di promozione del personale dipendente e non già alle deliberazioni a contenuto normativo intese a disciplinare, in modo generale ed astratto, i criteri, le condizioni e le procedure delle promozioni stesse;

che, in conseguenza gli enti – se nelle more della produzione dei regolamenti organici possono effettuare, nel preminente interesse del proprio apparato organizzativo, promozioni di personale, secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 901 del 1965, sempre che non contrastino con i «principi dell'impiego statale» richiamati nell'art. 8 della citata legge – non possono, invece, dare applicazione, adottando i conseguenziali provvedimenti di promozione, alle deliberazioni normative sopra menzionate innovative delle precedenti disposizioni in materia e, addirittura, modificative, come nel caso dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, della situazione organica di fatto esistente al 31 dicembre 1964, prima che sia intervenuta la congiunta approvazione del Ministero vigilante e di quello del tesoro, proprio perchè – come ritenuto in fattispecie analoga dalla Corte Costituzionale (16 luglio 1968, n. 105) – il loro contenuto obiettivo ne denuncia il carattere di regolamento organico, sia pure parziale;

che, pertanto, non sono conformi a legge i provvedimenti concreti di promozione adottati in applicazione delle delibere non approvate nei suindicati modi di legge;

che, in particolare – poichè le pronunce della Corte, espresse nelle determinazioni, atti peculiari del controllo esercitato a norma dell'art. 100 della Costituzione e della legge numero 259 del 1958, comportano da parte degli enti controllati e dei Ministeri vigilanti l'adozione di conseguenziali conformi provvedimenti (Consiglio di Stato, Ad. plen. 24 febbraio 1967, n. 1) – l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, anzichè deliberare il conferimento di nuove promozioni sulla base delle deliberazioni 18 novembre e 30 novembre 1968, dichiarate non conformi a legge con la determinazione n. 923 del 1969, è tenuto a ricondurre nell'ambito della legittimità la situazione determinatasi per effetto degli atti applicativi di quelle deliberazioni e il Ministero dell'agricoltura a invigilare affinchè siano da esso adottati i necessari provvedimenti;

che l'Opera Sila non può procedere all'applicazione della deliberazione 27 maggio 1969, n. 6, in quanto dichiarata non conforme a legge dalla Corte con determinazione n. 972 per i motivi che si intendono qui integralmente richiamati, e nemmeno della deliberazione 29 novembre 1968, n. 150, in quanto è stata approvata dal Ministero dell'agricoltura e non anche da quello del tesoro, in violazione delle già citate disposizioni di legge;

che l'Ente Maremma e l'Ente di sviluppo nelle Marche non possono dare concreta applicazione alle deliberazioni, a contenuto normativo in materia di promozioni, rispettivamente del Consiglio di amministrazione (21 marzo 1970 n. 328/0251) e del Presidente (28 febbraio 1970 n. 22), se non dopo che queste abbiano riportato la suindicata approvazione interministeriale;

che i provvedimenti di promozione adottati dall'Ente Fucino sulla base della normativa all'uopo prodotta con la deliberazione 2 dicembre 1967 n. 2178 inviata al Ministero vigilante, il quale non si è espressamente su di essa pronunziato, né ha promosso la pronuncia di quello del tesoro, risultano proprio per tale motivo non conformi a legge;

considerato, infine, che quanto sopra esposto rende manifesta l'esistenza di una situazione di disordine, che si risolve in danno della funzionalità degli enti e dello stesso personale ed è possibile cagione di disparità di trattamento nei confronti di dipendenti i quali in definitiva appartengono ad enti omogenei, unitariamente disciplinati nell'assetto organizzativo e nei compiti;

P. Q. M.

a norma dell'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259:

conferma le proprie determinazioni richiamate nelle premesse ed in particolare quelle 4 febbraio 1969 n. 923 e 28 ottobre 1969 n. 972 concernenti, rispettivamente, l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania e l'Opera Sila;

dichiara la non conformità a legge dei provvedimenti di promozione adottati dall'Ente Fucino sulla base della deliberazione di cui in parte motiva, nonchè delle deliberazioni dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania concernenti nuovi turni di promozioni in esecuzione di quelle già dichiarate non conformi a legge con la determinazione n. 923;

segnala quanto sopra esposto e, soprattutto, la grave situazione venutasi a determinare per la perdurante carenza, a causa della mancata definitiva pronuncia ministeriale, dei regolamenti organici del personale degli enti di sviluppo all'On le Presidente del Consiglio dei Ministri, all'On le Ministro per il tesoro e all'On le Ministro per l'agricoltura e le foreste, richiedendoli di notizie circa i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ordina che copia della presente sia comunicata, oltre che ai predetti, agli enti interessati.

IL RELATORE f.to Gallina

IL Presidente f.to Cataldi

Allegato N

PARERI DELLE SEZIONI RIUNITE



N. 137

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE

nella adunanza del 28 ottobre 1970

Oggetto: Schema di disegno di legge per la estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, concernente l'utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive delle Amministrazioni centrali a taluni uffici periferici dei Lavori Pubblici.

Vista la nota n. 147358 del 20 novembre 1969, con la quale il Ministero del Tesoro ha inviato, per il parere della Corte, uno schema di disegno di legge per la estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908 concernente la utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive delle Amministrazioni centrali a taluni uffici periferici dei lavori pubblici;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e l'art. 644 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827;

esaminati gli atti e udito il relatore;

premesso che la esigenza della estensione che si opera con l'art. 1 dello schema è stata da tempo avvertita dalla Corte, che ebbe a farne menzione nella Relazione al Parlamento sul Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 1967 e di quello successivo;

ritenuto che l'applicazione di talune disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, agli uffici e nei casi previsti dall'art. 2 è opportuna, in vista delle finalità cui è preordinata, previe le seguenti rettifiche ed integrazioni:

- TITOLO. Si propone di sostituire l'attuale dizione del testo con quella, più esatta e concisa, « Estensione delle disposizioni della Legge 17 agosto (e non 17 aprile) 1960, n. 908, a taluni uffici periferici del Ministero dei Lavori Pubblici»;
- Art. 1 L'espressione «alle gestioni» andrebbe sostituita con «alla gestione» usata anche nel 2º comma dell'art. 2;
- Art. 2 1º comma al fine di una migliore individuazione delle spese alle quali si estendono le modalità di pagamento previste dalla citata legge n. 908 del 1960, e rivelandosi superflua la disposizione relativa al mantenimento di talune attribuzioni ministeriali in materia di personale, si propone di sostituire l'attuale testo con il seguente, più aderente a quanto prospettato nella relazione: « Per le spese di personale, escluse quelle erogabili con ruolo di spesa fissa ed esclusi i compensi speciali di cui all'art. 6 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, per quelle relative alle indennità ed al rimborso spese ai (e non per) funzionari a rimborso incaricati di eseguire collaudi, nonchè per le spese di funzionamento di tutti i suoi organi periferici, il Ministero dei LL.PP. provvede...».

Infine, onde evitare che nello stesso esercizio gli uffici destinatari delle norme debbano applicare criteri diversi in ordine alla erogazione delle spese, è necessario, come già disposto dall'art. 5 della Legge n. 908, più volte citata, che un terzo articolo sanzioni l'efficacia delle nuove disposizioni, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di pubblicazione della legge.

P. Q. M.

nelle suesposte considerazioni sta il parere delle Sezioni Riunite.

Per estratto dal verbale

p. Il Segretario Generale

f.to Caruso

Visto:

IL PRESIDENTE f.to Rossano

N. 144

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 17 febbraio 1971

OGGETTO: Schema di disegno di legge concernente l'istituzione del Centro elettronico di documentazione per la giustizia.

Vista la nota del 26 gennaio 1971 n. 72093/37167 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio studi e legislazione – chiede il parere di queste Sezioni Riunite su uno schema di disegno di legge, proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, d'intesa con quello del Tesoro, per l'istituzione del Centro elettronico di documentazione per la giustizia;

esaminati gli atti ed udito il relatore presidente di sezione Giuseppe Cataldi;

premesso che la Corte dei conti nella relazione al Parlamento, nel riferire sullo stato della meccanizzazione nella Amministrazione pubblica, ha auspicato un intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di un efficace coordinamento delle varie iniziative intraprese in questo campo;

considerato che con la stessa prospettiva va formulato il presente parere e che, pertanto, va rivolta ogni attenzione all'opportunità di riunire in un unico centro tutti i massimari (della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Tribunale Supremo Militare, della Commissione Centrale delle imposte);

considerato altresì, nei riguardi dell'art. 2, lettera c, che il problema della ricerca delle leggi e dei provvedimenti a carattere normativo va distinto da quello della ricerca della giurisprudenza formatasi intorno ad una determinata legge (che costituisce un particolare aspetto della ricerca giurisprudenziale), dovendo essere inteso come ricerca di tutta la legislazione in ordine ad una reterminata materia;

ritenuto, pertanto, che debba affermarsi il principio che la ricerca delle leggi ha carattere di servizio pubblico, eppertanto chiunque deve essere in grado di accedere liberamente, secondo modalità tecniche da stabilirsi, all'acquisizione dei dati;

che, peraltro, in relazione a tale carattere di servizio pubblico, debba altresì esprimersi l'avviso che tutte le Amministrazioni pubbliche dello Stato e le Regioni, quali produttrici ed utenti di diritto, debbono partecipare alla elaborazione dei programmi – al livello direttoriale ed operativo – del centro per realizzare una visione unitaria e quindi un coordinamento dei programmi operativi;

ritenuto che, infine, la ricerca delle norme è connessa anche alla ricerca degli Atti Parlamentari per cui alla istituzione del Centro possono essere interessate anche le Assemblee legislative;

che per tutte queste considerazioni vada riesaminato il contenuto della lettera c) dell'art. 2, che si riferisce unicamente alla ricerca delle leggi in ordine alla cui interpretazione si è formata giurisprudenza;

che, nella stessa prospettiva generale va considerato il contenuto della lettera g) dell'art. 2, in quanto il servizio bibliografico, affidato al Centro elettronico di documentazione per la Giustizia, non può essere limitato alla meccanizzazione delle dotazioni della Biblioteca Centrale Giuridica, ma deve realizzare un programma più vasto, parallelo a quello della informazione giurisprudenziale;

che, peraltro, siffatta informazione bibliografica e dottrinaria, per essere realmente utile e produttiva, dovrebbe essere accompagnata dalla creazione, a livello regionale, di biblioteche ove utilizzare i dati forniti dall'elaboratore;

che, premesse queste considerazioni di carattere generale, vadano formulati rilievi di carattere particolare;

nella lettera a) dell'art. 2 in luogo dell'espressione generica « Magistrature Superiori speciali » dovrebbero essere indicati il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Tribunale Supremo militare, la Corte Costituzionale e la Commissione centrale delle imposte, in relazione alla proposta sopra formulata;

che nei riguardi dell'art. 2 lettera b) dovrebbe essere chiarito che gli « elementi di fatto ed i giudizi di valore » si riferiscono oltre che alle pronunce dei giudici di merito anche alle pronunce di altre magistrature e che tali giudizi debbono concernere le particolari applicazioni dei principi propri di diverse discipline, quali la medicina legale, l'infortunistica ecc.;

che nei riguardi del secondo comma dell'art. 4 si rileva che le « altre » magistrature non debbono essere soltanto utenti del massimario meccanizzato, ma collaborano alla formulazione ed introduzione delle massime nel sistema meccanizzato;

che, pertanto, il predetto comma dovrebbe essere sostituito dal seguente: « Collaborano ai lavori del Centro elettronico di documentazione per la giustizia la Corte dei conti, il Consiglio di Stato ed il Tribunale Supremo Militare per quanto attiene alla loro giurisdizione:

- a) con l'adozione ed eventuale adeguamento del sistema di traduzione dal testo originale dei documenti in linguaggio adatto in ricerche di tipo concettuale, idoneo ad essere oggetto di elaborazione elettronica;
 - b) con la redazione delle massime o di sintesi di documenti da memorizzare;
- c) con la riproduzione delle massime e di ogni altro documento predisposto come sopra nei supporti trattabili degli elaboratori elettronici»;

ritenuto che nel caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione, le entrate relative alle richieste di dati da parte degli utenti privati debbono essere versate in conto entrata del Tesoro, al fine di evitare la formazione di una gestione extrabilancio;

che, in ordine alle considerazioni generali sopra formulate, i terminali per la ricerca legislativa debbono avere la più ampia diffusione possibile;

che per i terminali per la ricerca giurisprudenziale va precisato che possono essere uno o più di uno per ogni ufficio e ente o giurisdizione e che il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia che li istituisce concerne soltanto gli Uffici giudiziari; che i terminali da istituirsi presso le altre magistrature vanno invece determinati con decreto dei rispettivi Presidenti, mentre i terminali presso le Amministrazioni statali, enti pubblici istituzionali, ed Amministrazioni locali saranno istituiti con determinazioni dei rispettivi organi deliberanti;

considerato, infine, che qualora l'istituzione di un più ampio centro di documentazione giuridica, come sopra profilato, dovesse ritardare l'istituzione di un Centro elettronico di documentazione per la giustizia, le considerazioni fatte al riguardo possono essere separatamente prese in esame, mentre quelle particolari attinenti alla attuale formulazione del disegno di legge e che attengono alla funzionalità del centro, costituiranno proposte di modifiche del contenuto dello schema stesso;

P. Q. M.

nelle espresse considerazioni sta il parere delle Sezioni Riunite.

Visto:
IL PRESIDENTE
f.to Rossano

per estratto dal verbale: Il Segretario Generale f.to E. Greco